

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	
	II Atti preparatori	
	Comitato economico e sociale	
	Sessione di giugno 1993	
93/C 249/01	Parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica	1
93/C 249/02	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad interventi in favore delle foreste tropicali	3
93/C 249/03	Parere sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante prima modifica dell'allegato I al Regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi	5
93/C 249/04	Parere in merito ai documenti: — sulla comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle reti telematiche transeuropee tra amministrazioni, — sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti riguardanti le reti telematiche transeuropee tra amministrazioni, e — sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria pluriennale intesa a favorire la creazione di reti telematiche transeuropee destinate alla trasmissione di dati tra amministrazioni (IDA)	6

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
93/C 249/05	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri — COMEDI	8
93/C 249/06	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 90/684/CEE del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale	10
93/C 249/07	Parere sul tema « salute/sicurezza durante il lavoro — formazione »	12
93/C 249/08	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 85/611/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)	15
93/C 249/09	Parere in merito al documento di lavoro dei servizi della Commissione sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali	21
93/C 249/10	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività . .	25
93/C 249/11	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici	28
93/C 249/12	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio concernente un'iniziativa comunitaria nel campo della tecnologia a favore delle persone disabili e degli anziani (TIDE) (1993-1994)	33
93/C 249/13	Parere in merito alle relazioni fra la Comunità europea e il Giappone	34

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica

(93/C 249/01)

Il Consiglio, in data 3 febbraio 1993, ha deciso conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Colombo, in data 1° giugno 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 30 giugno 1993, nel corso della 307^a sessione plenaria il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta e sollecita la Comunità e gli Stati membri a ratificare la Convenzione entro l'anno, possibilmente in contemporanea con la ratifica della Convenzione sul cambiamento climatico, mantenendo così l'impegno assunto alla Conferenza di Rio.

1. Considerazioni generali

1.1. Il Comitato, come già espresso nel parere sul «programma a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile», reputa che la Comunità dovrebbe svolgere un ruolo trainante nella politica ambientale a livello mondiale⁽¹⁾, orientando la sua politica di aiuti allo sviluppo nel senso di un'accresciuta protezione dell'ambiente.

1.2. Esso non può dunque che compiacersi degli impegni assunti alla Conferenza di Rio con la firma della convenzione sulla diversità biologica.

1.3. In effetti tale Convenzione segna una tappa importante per la definizione di un quadro globale di intervento per la preservazione del patrimonio biologico e genetico a livello mondiale, ed in particolare della variabilità e plasticità di tale patrimonio.

1.4. Finalità della Convenzione essendo la garanzia della conservazione della diversità biologica, dell'uso durevole delle sue componenti e di una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse biologiche e genetiche, essa costituisce un passo avanti nelle relazioni Nord-Sud, individuando un interesse globale comune da perseguire nella cooperazione e con un'equa ripartizione degli oneri e dei benefici.

2. Osservazioni specifiche

2.1. Non è compito in questa sede del Comitato di pronunciarsi sui contenuti della Convenzione, già firmata dalla Comunità e dagli Stati membri. Contemporaneamente alla ratifica andranno adottate da parte della Comunità una serie di misure specifiche che ne favoriscano l'applicazione pratica, misure sulle quali il Comitato si riserva di formulare proposte e suggerimenti.

2.2. Fin d'ora si sottolinea l'importanza di elaborare un protocollo relativo alle procedure sull'utilizzazione secondo criteri di sicurezza di qualsiasi organismo vivente modificato, ottenuto con la biotecnologia (vedi articolo 19, comma 3, della Convenzione), per il quale può fungere da modello la legislazione comunitaria sugli organismi geneticamente modificati⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cfr. ivi punti 9.1, 9.2 in GU n. C 287 del 4. 11. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990.

2.3. Per ragioni di coerenza con il testo della Convenzione, ed in particolare con l'articolo 16, comma 5, che stipula che le parti contraenti cooperano, nell'osservanza delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale, affinché i diritti di proprietà intellettuale « costituiscono un aiuto e non un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione », si propone di modificare come segue il secondo paragrafo dell'Allegato III:

« Per la Comunità europea e i suoi Stati membri, i trasferimenti di tecnologia e l'accesso alla biotecnologia ... saranno assicurati in conformità dei principi e delle norme di protezione della proprietà intellettuale... »

2.4. La formulazione attuale « possono essere assicurati solo in conformità » risulta infatti un'interpretazio-

ne restrittiva, che subordina gli impegni assunti nel negoziato sulla Convenzione ad una legislazione ancora in fieri, oltre che agli accordi bilaterali e multilaterali in materia.

2.5. A tale proposito, auspicando una rapida adozione di tale legislazione comunitaria anche in vista di disporre prima della messa in opera della Convenzione, il Comitato, che aveva espresso il parere sulla proposta originaria ⁽¹⁾ nel 1989, rileva positivamente l'inserzione nella proposta modificata sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ⁽²⁾, di un nuovo « considerando » che fa riferimento alla « preservazione della diversità genetica ».

⁽¹⁾ GU n. C 159 del 26. 6. 1989.

⁽²⁾ GU n. C 44 del 16. 2. 1993, pag. 36.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad interventi in favore delle foreste tropicali⁽¹⁾

(93/C 249/02)

Il Consiglio, in data 1° aprile 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Maria Luisa Santiago, in data 1° giugno 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 giugno 1993, nel corso della 307ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Uno dei principali obiettivi dell'attuazione e dello sviluppo di una politica comunitaria in materia d'ambiente, menzionata nell'Atto unico europeo, è la promozione di una crescita sostenibile che rispetti l'ambiente.

1.2. Il Consiglio di Dublino del giugno '90 ha sottolineato da parte sua che la Comunità europea e gli Stati membri hanno una responsabilità speciale nella promozione degli interventi internazionali relativi ai problemi di scala planetaria legati all'ambiente.

1.3. La Comunità e gli Stati membri hanno sottoscritto la Dichiarazione di Rio, nonché le dichiarazioni di principio sulle foreste e altre convenzioni importanti sui mutamenti climatici e la biodiversità.

1.4. Il Consiglio di Edimburgo del dicembre '92 ha ritenuto che molti aspetti della politica e degli interventi specifici contenuti nel «Programma per uno sviluppo sostenibile» vadano sviluppati anche a livello di altri continenti oltre all'Europa.

1.5. Il Consiglio di Edimburgo ha altresì ammesso la necessità di tener conto di una strategia e di un piano d'interventi globali della Comunità per la conservazione e la tutela della natura specialmente per quanto riguarda la biodiversità e le foreste.

1.6. Tali principi sono stati difesi anche dalla comunità internazionale e nel decennio '80 sono stati creati programmi tra i quali risaltano:

- il PAFT — Programma d'azione per le foreste tropicali — creato dalla FAO;
- il PSNU — Programma di sviluppo delle Nazioni Unite — che ha sostenuto attivamente il PAFT;
- l'UNEP — Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente — si è concentrato principalmente sulle ripercussioni ambientali delle foreste tropicali;

— l'UNCTAD — Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, che ha promosso la creazione di un fondo comune sulle materie prime ed ha contribuito al finanziamento di attività di ricerca e di sviluppo delle organizzazioni internazionali.

1.7. Dal 1980 la Comunità eroga contributi per i progetti relativi alla foresta tropicale che a quella data ammontavano a 20 milioni di ECU e che sono andati crescendo progressivamente a partire dal 1986 attraverso progetti integrati di sviluppo rurale.

1.8. Sempre nella linea delle preoccupazioni comunitarie sulle foreste tropicali e della cooperazione con organizzazioni internazionali in materia s'inserisce la proposta di regolamento del Consiglio relativa a interventi in favore delle foreste tropicali presentata dalla Commissione e che merita l'appoggio del Comitato.

2. Considerazioni generali

2.1. Il Comitato ha rivolto nel corso degli anni la sua attenzione alle relazioni con i paesi dell'America Latina, dell'Asia e degli Stati ACP, dando particolare risalto alla partecipazione della CEE a programmi internazionali di cooperazione e sostegno allo sviluppo che privilegiano la partecipazione degli interlocutori sociali nell'adozione di decisioni e nell'esecuzione dei programmi e sono caratterizzati dal principio di uno sviluppo sostenibile.

2.2. La proposta di regolamento del Consiglio relativa alle azioni in favore delle foreste tropicali ora presentata va incontro agli orientamenti politici summenzionati e, come si è detto nell'introduzione, merita il sostegno del Comitato.

2.2.1. Il Comitato esprime la sua soddisfazione per il fatto che la Commissione, con la scheda finanziaria proposta, ha definito un quadro d'azione permanente nel settore delle foreste tropicali ed auspica che a tale iniziativa vengano assegnate in futuro adeguate risorse finanziarie.

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 19. 3. 1993, pag. 1.

2.2.2. I principi della proposta della Commissione meritano il sostegno del Comitato in quanto si basano:

- sulla cooperazione con paesi produttori di legname tropicale e non su uno scontro economico con gli stessi;
- su incentivi per migliorare la gestione delle foreste tropicali e non su sanzioni economiche;
- su sostegni di carattere economico e non su una difesa dell'idea utopistica che tali paesi rinunciano ad utilizzare le loro risorse naturali «per salvare il pianeta terra»;
- sul coordinamento con altri interventi internazionali e non su una azione isolata per salvare le foreste;
- sulla possibilità di cooperare con istituzioni non governative e con imprese locali.

2.3. La massiccia deforestazione delle foreste tropicali ha raggiunto proporzioni allarmanti e costituisce già una preoccupazione su scala mondiale con ripercussioni estremamente negative per tutta l'umanità causate segnatamente da:

- mutamenti climatici
- contributo all'effetto serra
- perdita della diversità biologica
- desertificazione del suolo
- inaridimento di zone irrigate.

2.4. Il problema della deforestazione tropicale è un problema complesso e interdisciplinare che varia considerevolmente a seconda della foresta tropicale che si consideri e del paese in cui la stessa si trovi. Si spiega essenzialmente con la necessità che hanno tali paesi di utilizzare tale risorsa naturale per finanziare il loro sviluppo economico.

In generale le cause più immediate della deforestazione sono:

2.4.1. L'uso esclusivo per fini agricoli

Gli effetti combinati di basso livello di sviluppo economico, pressione demografica e ineguale ripartizione delle terre a bassa produttività agricola inducono ad abbattere ed a bruciare progressivamente le foreste tropicali necessarie alla sopravvivenza delle popolazioni indigene. Sono effetti che si fanno soprattutto sentire nei paesi dell'America centrale e dell'America del Sud.

2.4.2. Lo sfruttamento del legname tropicale

Il legname tropicale per l'esportazione si ricava sempre più spesso mediante attrezzature pesanti che penetrano nelle zone più inaccessibili delle foreste distruggendo grandi estensioni di vegetazione intorno alle essenze di legname richieste. A tale operazione segue normalmente uno sfruttamento agricolo intensivo della terra che provoca una degradazione progressiva di gran parte dei suoli tropicali, soprattutto nei paesi asiatici.

2.4.3. Grandi progetti infrastrutturali

La costruzione di strade che incoraggiano la migrazione delle popolazioni, i grandi progetti industriali volti ad ottenere materie prime per la produzione di energia o

per l'industria sono altri fattori che contribuiscono fortemente alla deforestazione.

2.4.4. Fenomeni naturali

L'intervento dell'uomo nella foresta tropicale e la sua cattiva gestione combinata con i fenomeni naturali sono causa d'incendi di proporzioni devastanti anch'essi responsabili della deforestazione.

2.5. La conoscenza approfondita delle cause e delle ragioni della deforestazione, della situazione economica dei paesi e delle popolazioni locali è essenziale per stabilire le azioni prioritarie.

2.6. La protezione e l'uso razionale e sostenibile delle risorse naturali è possibile solo se si migliora sensibilmente il livello del reddito e la qualità della vita degli abitanti e dei paesi interessati dalla deforestazione.

2.7. Il progetto presentato è un primo passo per contribuire alla soluzione del problema. L'importanza dell'iniziativa sarà altrettanto maggiore quanto più radicata è la coscienza del fatto che la deforestazione, che rappresenta per i paesi comunitari una preoccupazione di natura ambientale, in quanto comporta mutamenti climatici e mette in pericolo la biodiversità, è invece per i paesi in cui le foreste tropicali si trovano un problema di strategia di sviluppo e di una gestione nel tempo delle loro risorse naturali.

2.8. È una preoccupazione costante del Comitato che l'ambiente e le nozioni di gestione razionale delle risorse naturali rientrino in questa strategia di sviluppo e che le popolazioni interessate siano inserite nel processo di formulazione e decisione dei programmi.

3. Osservazioni specifiche

3.1. La definizione di foresta tropicale contenuta nella proposta è molto vaga e include tipi di foreste molto diverse tra loro e con problemi e trattamenti specifici che difficilmente s'inquadrano in un regolamento tipo.

3.2. Il bilancio previsto nella proposta appare modesto di fronte alla grandiosità dell'intervento che è necessario avviare per evitare la totale distruzione delle foreste tropicali, pur tenendo conto che essa si integra con altri progetti internazionali.

3.3. Il Comitato ritiene che, essendo un processo estremamente complesso e con molteplici interazioni, il commercio di legname tropicale sia un fattore importante da prendere in considerazione nella valutazione dei progetti elaborati.

3.4. Il Comitato considera importante che, vista l'assenza di misure specifiche di ausilio e di formazione delle popolazioni, tali misure vengano inserite nel regolamento.

3.5. Il Comitato propone che come misure complementari del regolamento vengano considerati azioni di sviluppo per sfruttare la flora locale e altri interventi innovativi che contribuiscano in modo decisivo allo sviluppo ed all'economia delle popolazioni locali.

3.6. Il Comitato raccomanda che nel valutare le proposte d'intervento si tenga conto della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della legge internazionale sul diritto sovrano degli Stati a sfruttare le proprie risorse.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

Parere sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante prima modifica dell'allegato I al Regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi⁽¹⁾

(93/C 249/03)

Il Consiglio, in data 14 aprile 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Beltrami, in data 1° giugno 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 30 giugno 1993, nel corso della 307ª sessione plenaria il seguente parere.

1.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione recante la prima modifica dell'allegato I al Regolamento n. 2455/92 del Consiglio.

mento nell'allegato I di 15 sostanze e preparati vietati o severamente limitati per il loro impiego nella Comunità e per 6 la modifica delle restrizioni d'uso.

1.2. Tale proposta infatti, conformemente al parere del Comitato sul regolamento base⁽²⁾, prevede l'inseri-

1.3. Tale modifica è conseguente all'adeguamento al progresso tecnico delle Direttive di base 79/117/CEE per i prodotti fitosanitari e 76/769/CEE per sostanze e preparati pericolosi.

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 22. 4. 1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 191 del 22. 7. 1991.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

Parere in merito ai documenti:

- sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle reti telematiche transeuropee tra amministrazioni,
- sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti riguardanti le reti telematiche transeuropee tra amministrazioni, e
- sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria pluriennale intesa a favorire la creazione di reti telematiche transeuropee destinate alla trasmissione di dati tra amministrazioni (IDA) ⁽¹⁾

(93/C 249/04)

Il Consiglio, in data 7 aprile 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Nierhaus, in data 2 giugno 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 giugno 1993, nel corso della 307^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. La Comunicazione della Commissione e le proposte di decisione del Consiglio per le reti telematiche transeuropee rappresentano, a complemento delle attuali decisioni del Consiglio e della Commissione, il logico proseguimento della politica comunitaria finora seguita per la realizzazione del mercato interno. Questi documenti vanno visti nell'ambito del programma pilota, già portato a termine, per la creazione di sistemi transeuropei per lo scambio d'informazioni e di dati ⁽²⁾.

1.2. L'obiettivo consiste nel contribuire ad un'efficace gestione di uno spazio comunitario senza frontiere interne grazie all'impiego congiunto di strumenti, sistemi e reti telematiche.

1.3. Le proposte di decisione del Consiglio dovrebbero pertanto:

- giustificare la necessità di un nuovo approccio per l'integrazione e l'ampliamento delle azioni in corso,
- fissare degli orientamenti comprendenti obiettivi, priorità, linee d'azione e progetti d'interesse comune e
- intraprendere, a titolo di contributo comunitario alla realizzazione di progetti d'interesse comune, un'azione pluriennale intitolata IDA (*Interchange of Data between Administrations*).

⁽¹⁾ GU n. C 105 del 16. 4. 1993, pag. 10-12.

⁽²⁾ GU n. C 343 del 31. 12. 1981, pag. 4; GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 35; GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 17; GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 1; GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 66; GU n. C 102 del 18. 4. 1991, pag. 13; GU n. C 14 del 20. 2. 1992, pag. 24; GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 18; GU n. L 123 dell'8. 5. 1992, pag. 19.

1.4. Il Comitato approva di massima la comunicazione della Commissione e le proposte di decisione del Consiglio che l'accompagnano (IDA), specie per il fatto che soltanto grazie a sistemi elettronici di comunicazione sarà possibile far fronte alla quantità e alla molteplicità delle informazioni che le amministrazioni devono elaborare e scambiarsi entro termini stabiliti.

1.4.1. Tuttavia il Comitato raccomanda di abbinare al programma IDA una componente di politica industriale benefica al rilancio dell'industria europea e alla creazione di occupazione. Tale politica industriale consisterebbe nell'avviare nel quadro di IDA dei progetti transeuropei d'interesse comune in grado di mobilitare tutti gli interessati [cittadini, Stati membri, istituzioni comunitarie, industria e piccole e medie imprese (PMI)] e che consentirà all'industria europea delle tecnologie dell'informazione di ammortizzare gli investimenti necessari.

2. Osservazioni particolari

2.1. Nella Comunicazione della Commissione si sottolinea la necessità di elaborare una serie di orientamenti che rappresentino il quadro per lo sviluppo delle reti telematiche. Questi orientamenti definiscono l'obiettivo della Comunità, le priorità, le principali linee d'azione per conseguire tale obiettivo, nonché i progetti d'interesse comune che contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo stesso.

2.2. Sulla base del programma pilota in corso già da alcuni anni, va avviata con urgenza la realizzazione

degli obiettivi delle quattro serie di misure menzionate in detto programma.

2.3. Il Comitato insiste in particolare sulla linea d'azione prevista per la sensibilizzazione e la formazione degli utenti. Questa è particolarmente importante per informare tutti i partecipanti interessati della necessità e dei vantaggi di una rete telematica transeuropea; infatti l'obiettivo è realizzabile solo grazie alla comprensione reciproca di tutti gli interessati.

2.4. Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe predisporre senza indugio le necessarie premesse e i sostegni indispensabili per consentire un coinvolgimento più stretto delle associazioni e delle organizzazioni interessate degli Stati membri.

2.5. Anche alla cooperazione con i paesi terzi va attribuito grande interesse, poiché grazie a tempestivi dibattiti con i paesi dell'Associazione europea del libero scambio (EFTA) e all'obiettivo di avviare eventualmente consultazioni con i paesi dell'Europa centro-orientale si potrà contribuire in tempo utile allo sviluppo del dinamismo economico in un'Europa ampliata.

2.6. In proposito la pietra angolare è costituita dalle misure di accompagnamento proposte. Infatti proprio per il fatto che all'interno degli Stati membri si rilevano forme diversissime di organizzazione dell'informatica amministrativa con differenti livelli tecnici, vanno effettuati sforzi particolari per spiegare chiaramente la maniera in cui i compiti potranno essere definiti e ripartiti in modo efficace e soprattutto come potrà essere assicurato il finanziamento.

2.7. Il Comitato approva la condizione essenziale che la Commissione identifica nella concertazione con tutte le parti interessate. Nel contesto della consultazione e della concertazione con i responsabili dell'informatica delle amministrazioni, i gestori delle reti, i prestatori di servizi e le imprese industriali, va sottolineata con maggior forza l'inclusione degli appalti pubblici. Nello stesso contesto vanno menzionati anche i lavori relativi all'informazione e alla sicurezza, i loro aspetti giuridici e il carattere di riservatezza, nonché la protezione dei dati personali, la quale assume particolare importanza in seguito all'introduzione della rete telematica. Si esorta la Commissione a dedicare pari attenzione agli aspetti summenzionati al momento dell'utilizzazione dei dati.

2.8. In conclusione il Comitato osserva che il sistema di reti dovrebbe poggiare su norme internazionali.

3. Osservazioni specifiche in merito alla decisione del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti riguardanti le reti telematiche transeuropee tra amministrazioni

3.1. L'articolo 5 si riferisce ai progetti previsti nell'Allegato I. Occorre tuttavia descrivere in modo più preciso il funzionamento del processo decisionale della Comunità di cui al punto 4 dell'Allegato I.

3.2. L'articolo 6 indica tra l'altro che, da un lato, sono gli Stati membri che mobilitano le risorse finanziarie, tecniche e gestionali e, dall'altro, sono necessarie misure organizzative per la realizzazione di progetti di interesse comune per le amministrazioni. Al riguardo si rimanda anzitutto alle osservazioni particolari relative al quadro finanziario, specialmente alle precisazioni riprese ai paragrafi da 80 a 84 della Comunicazione della Commissione, relativi al finanziamento.

4. Osservazioni specifiche sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria pluriennale intesa a favorire la creazione di reti telematiche transeuropee destinate alla trasmissione di dati tra amministrazioni (IDA)

4.1. L'articolo 7, paragrafo 2, stabilisce che il rappresentante della Commissione sottopone al «comitato a carattere consultivo» un progetto delle misure da adottare. Il comitato deve prendere posizione entro un dato termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, ricorrendo a votazione. È piuttosto superfluo che ogni Stato membro abbia la facoltà, com'è previsto dall'articolo, di chiedere che la propria posizione sia inserita nel verbale: non si conosce affatto la portata che avranno tali dichiarazioni nel verbale. Sarebbe preferibile cercare per quanto possibile di giungere a un consenso invece di limitarsi a spiegare in che misura è stato tenuto conto del parere dei diversi Stati membri. Globalmente il Comitato giudica necessario consolidare le competenze di tale comitato.

4.2. L'articolo 8 tratta dell'attuazione di ciascuno degli obiettivi in base ai criteri e ai parametri precisati nell'Allegato II. L'Allegato II, paragrafo 2, lettera d), si riferisce in particolare alle norme e agli aspetti della sicurezza e della riservatezza. In proposito si rimanda alla Decisione 92/242/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992 relativa alla sicurezza dei sistemi d'informazione⁽¹⁾ e al parere del Comitato in materia⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 123 dell'8. 5. 1992, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 38.

4.3. Al paragrafo 6 della scheda finanziaria (natura delle spese o delle entrate) viene tra l'altro indicato che il finanziamento in questi settori deve essere stimolato in quanto si tratta di investimenti lordi. Si dovrebbe precisare meglio la natura degli incentivi.

5. Osservazioni conclusive

5.1. Il Comitato considera evidente che, nel quadro delle reti telematiche, la consultazione e la concertazione di tutte le parti interessate comportino anche la partecipazione del Comitato al seguito dei lavori. Lo stesso vale per l'invio regolare di relazioni in merito allo stato d'avanzamento delle azioni.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri — COMEDI⁽¹⁾

(93/C 249/05)

Il Consiglio, in data 7 aprile 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Nierhaus, in data 2 giugno 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a maggioranza (1 astensione) il 30 giugno 1993, nel corso della 307^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. La proposta di decisione del Consiglio relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri — COMEDI contribuirà alla preparazione e alla realizzazione dei provvedimenti previsti nell'atto comunitario che istituisce il mercato interno per gli scambi d'informazioni fra gli operatori economici e le amministrazioni competenti.

1.2. L'impiego in comune di sistemi telematici consentirà di gestire efficacemente il mercato interno senza frontiere.

1.3. Il Comitato appoggia questo progetto della Commissione, di cui dà un giudizio nel complesso positivo.

2. Osservazioni particolari

2.1. L'articolo 1 della proposta di decisione del Consiglio prevede la realizzazione d'infrastrutture omogenee a livello europeo per la raccolta dei dati sugli scambi di beni e sulla produzione presso le imprese, per il controllo e la prima elaborazione di tali dati e per la diffusione delle statistiche che ne risultano.

2.2. La Commissione prevede che tali infrastrutture si baseranno in particolare sull'impiego delle tecniche di scambio di dati informatizzato (EDI) per la trasmissione

⁽¹⁾ GU n. C 87 del 27. 3. 1993, pag. 10.

delle dichiarazioni statistiche e sulla messa a disposizione di procedure automatizzate presso i fornitori dell'informazione statistica e le amministrazioni degli Stati membri.

2.3. L'articolo 3 elenca il complesso delle azioni previste per la realizzazione del cosiddetto «COMEDI» (*Commerce Electronic Data Interchange*, o scambio informatizzato di dati commerciali). A giudizio del Comitato in questo articolo andrebbe aggiunta anche la sicurezza dei sistemi informatici, conformemente alla Decisione del Consiglio 92/242/CEE, del marzo 1992, nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione⁽¹⁾.

2.4. Ai responsabili della raccolta e dell'elaborazione dei dati la Commissione dovrà trasmettere con la massi-

ma sollecitudine e chiarezza le sue valutazioni e conclusioni.

2.5. Il Comitato invita infine la Commissione ad assicurare che siano ridotti al minimo gli inconvenienti cui l'attuazione del programma COMEDI espone inevitabilmente molte delle imprese interessate e che essi siano chiaramente evidenziati nelle valutazioni.

3. Conclusioni

3.1. Il Comitato auspica di essere informato con sollecitudine e in maniera esauriente del proseguimento e dei risultati delle iniziative COMEDI.

⁽¹⁾ GU n. L 123 dell'8. 5. 1992, pag. 19.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 90/684/CEE del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale⁽¹⁾

(93/C 249/06)

Il Consiglio, in data 10 maggio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Arena in data 2 giugno 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 giugno 1993, nel corso della 307ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato condivide il pragmatismo della Commissione nel proporre la proroga per un solo anno della VII direttiva come segnale di buona volontà in vista dell'imminente ripresa dei negoziati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) volti ad accelerare l'abolizione di ogni aiuto al settore navale. Desidera tuttavia fare alcune osservazioni sull'evoluzione del settore.

2. I primi tre mesi dell'anno in corso hanno fatto registrare una caduta della domanda di navi nuove di circa il 40%, che segue quella del 25% accusata nel 1992. Al calo della domanda — dovuto in buona misura al mantenimento in esercizio delle navi vecchie, e spesso substandard, che deprimono il livello dei noli — si è accompagnata una flessione dei prezzi in dollari di almeno il 15%.

2.1. Quanto alle prospettive, nella stessa proposta si legge che «attualmente appaiono incerte quelle di una ripresa del mercato in un futuro prossimo» e che «la situazione dovrebbe nettamente migliorare solo a medio-lungo termine», in nesso con le esigenze di ammodernamento della flotta mondiale.

3. In questo quadro di mercato e considerato che non è dato ancora di intravedere modifiche nelle altre posizioni negoziali in sede OCSE (leggi il mantenimento del noto Jones Act negli USA e degli «home credit schemes» in Giappone e Corea) appare ingiustificata qualsiasi pregiudiziale posta allo sviluppo della politica comunitaria in campo marittimo, così come impostata dal «Forum».

3.1. A quest'ultimo riguardo, il Comitato — consapevole degli effetti di un efficiente sistema marittimo

sulla competitività dell'economia europea — si è espresso⁽²⁾ per un sostanziale cambio di mentalità per dare nuovo slancio a settori troppo a lungo in crisi; per questo si è invocato una politica di «attacco» e particolarmente attenta alla «dimensione sociale» dei problemi da affrontare.

3.2. L'approfondimento ancora in atto degli aspetti operativi di tale politica si spera confermi, tra l'altro, l'opportunità di incentivare la sostituzione delle navi vecchie con unità di nuova costruzione; questo tema dovrà inoltre rientrare negli obiettivi primari della Politica comune sulla sicurezza del lavoro in mare e sulla difesa dell'ambiente marino, attualmente in corso di definizione.

3.3. In altri termini, la politica per il settore navale dovrà essere riesaminata nel corso del prossimo anno in funzione dell'andamento del mercato e dei risultati conseguiti nel suddetto negoziato.

3.4. A questi stessi parametri andrebbe inoltre commisurato il livello degli aiuti alla produzione per il 1994 (soltanto nella Comunità in progressiva diminuzione e pari, in quest'ultimo biennio, ad appena il 9% e il 4,5% per le navi piccole), essendo altresì necessario offrire un sostegno all'attività di riparazione navale nell'ambito della sopraccitata (punto 3.2) politica comune sulla sicurezza del lavoro in mare e sulla difesa dell'ambiente marino.

4. Le modalità fin qui seguite nell'applicazione delle direttive sui cantieri hanno consentito di guidare la lunga e difficile ristrutturazione del settore, che — va sottolineato — ha visto la perdita di oltre il 60% dei posti di lavoro.

⁽¹⁾ GU n. C 126 del 7. 5. 1993, pag. 24.

⁽²⁾ Supplemento di parere in merito alla Comunicazione della Commissione «Nuove sfide per le industrie marittime», GU n. C 223 del 31. 8. 1992.

4.1. L'obiettivo del mantenimento di un'industria navale europea efficace e competitiva non può certo dirsi già conseguito né prossimo. Sul piano dei costi di produzione restano da sfruttare, in particolare, le economie da integrazione tra imprese e comparti; a livello strutturale, oltre al delicato problema posto dall'ammodernamento dei cantieri dell'ex RDT⁽¹⁾, si è fatta minacciosa e concreta la prospettiva della conversione di una parte significativa dei cantieri comunitari fin qui impegnati nelle produzioni militari, non di rado

ubicati nelle stesse aree dei cantieri «mercantili» e/o facenti parte delle stesse imprese.

4.2. I riflessi sull'occupazione si prospettano ancora una volta ragguardevoli, nonostante l'annunciato avvio del programma comunitario Konver.

5. In conclusione, il negoziato multilaterale sull'eliminazione di tutte le misure pubbliche di sostegno deve essere condotto dalla Commissione con serietà di intenti ma senza forzature che potrebbero pregiudicare gli interessi dell'industria cantieristica comunitaria e del suo numeroso indotto, tenuto altresì conto dei legami, anche strategici, con le altre maggiori componenti dell'economia marittima europea (flotta, sistema portuale, ambiente marino).

⁽¹⁾ Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la settima Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1990, GU n. C 287 del 4. 11. 1992.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere sul tema salute/sicurezza durante il lavoro — formazione

(93/C 249/07)

Il Comitato economico e sociale, in data 24 marzo 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 20, quarto comma, del Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema salute/sicurezza durante il lavoro — formazione

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Etty, in data 10 giugno 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 giugno 1993, nel corso della 307^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La salute e la sicurezza durante il lavoro costituiscono un elemento fondamentale della politica sociale della Comunità e molto probabilmente continuerà ad essere così anche in futuro.

1.1.1. La direttiva quadro sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Direttiva 89/391/CEE) ⁽¹⁾ costituisce una pietra miliare della suddetta politica. Tale direttiva è alla base di una serie di direttive particolari elaborate della Commissione negli ultimi anni.

1.2. Nella direttiva quadro, la cui base giuridica è l'articolo 118 A del Trattato, viene data particolare importanza alla formazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori. L'articolo 6, ad esempio, stabilisce gli obblighi generali dei datori di lavoro per la formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e di prevenzione dei rischi. L'articolo 12 specifica fra l'altro che il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute, in particolare sotto forma di informazioni e di istruzioni in merito al proprio posto di lavoro o alla funzione ed include anche i lavoratori delle imprese esterne e i lavoratori autonomi. Puntualizza inoltre che i rappresentanti dei lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute hanno diritto ad una formazione adeguata e che le relative spese non possono essere poste a carico dei lavoratori. Infine l'articolo 13 stabilisce gli obblighi dei lavoratori in materia di formazione e di istruzioni fornite dal datore di lavoro.

1.3. I costi economici e sociali dovuti a condizioni di lavoro inadeguate sono considerevoli. In un settore ad alto rischio come quello delle costruzioni (con il 15% di tutti gli infortuni sul lavoro nella Comunità ed il 30% degli incidenti mortali nel settore industriale) tali costi rappresentano il 3% del turnover del settore dei lavori pubblici e di quello edile. I costi relativi alla

protezione dei lavoratori all'interno delle imprese per mezzo di una rigida applicazione dei regolamenti, rappresentano la metà dei costi (dati forniti dalla Commissione).

1.4. Poiché è un dato di fatto che un'alta percentuale degli infortuni sul lavoro è dovuta al non rispetto o alla non conoscenza di tali norme e procedure di base (ad esempio, mancanza di schede tecniche per la sicurezza), ma anche ed in particolare alla non consapevolezza dei rischi e dei pericoli e alla mancanza di impegno per controllarli, il Comitato non può che concordare pienamente con le importanti disposizioni in materia di formazione previste dalla direttiva quadro.

1.4.1. Nel contempo è necessario rilevare che tali disposizioni sono molto generali e che le direttive particolari emesse nell'ambito della direttiva quadro non sono molto più particolareggiate.

1.5. A tale riguardo occorre sottolineare che negli Stati membri della Comunità le prassi nazionali per la formazione in materia di sicurezza e salute professionale variano notevolmente. Tale situazione è resa ancor più complicata dal grande numero e dalla diversità delle piccole e medie imprese (PMI).

2. L'opportunità di un'impostazione integrata

2.1. È noto che gli esperti in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, e soprattutto la stessa Commissione delle Comunità europee reputano che il miglior modo per ottenere un'adeguata protezione in materia di sicurezza e salute durante il lavoro è quello di seguire un'impostazione integrata in cui gli elementi principali dovrebbero essere:

- l'educazione generale degli allievi nelle scuole alla prevenzione dei rischi;
- la formazione professionale;
- la formazione in materia di sicurezza e salute connessa ai rischi durante il lavoro;
- la formazione dei rappresentanti dei lavoratori responsabili della sicurezza e della salute (e altri specialisti nel campo della prevenzione dei rischi).

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 29. 7. 1989.

2.2. Il Comitato ritiene che in effetti tale impostazione potrebbe essere la migliore. Tuttavia, giudica che emergeranno dei problemi al momento in cui si dovrà decidere se la Commissione europea debba svolgere un ruolo a tale proposito (ed in tal caso, con quali strumenti).

2.2.1. Mentre vi è una base giuridica già stabilita a livello comunitario su argomenti quali la formazione professionale e quella dei lavoratori, ciò non avviene invece per l'istruzione (a livello elementare) nelle scuole e per la formazione in ambito professionale delle categorie diverse da quella dei lavoratori.

2.3. Nella situazione attuale il Comitato è favorevole ad un programma integrato di iniziative della Commissione riguardanti la formazione in materia di sicurezza e di salute durante il lavoro per coloro che svolgono funzioni particolari non ancora chiaramente disciplinate dalla direttiva quadro e da quelle particolari. Ciò dovrebbe avvenire sulla base di raccomandazioni a favore dell'istruzione (a livello elementare) nelle scuole e della prevenzione dei rischi e della formazione in materia di sicurezza e salute professionale che comprenda, ad esempio, i lavoratori autonomi ed il personale dirigenziale di controllo interessato, i medici del lavoro, gli ispettori della sicurezza, il personale addetto ai servizi di emergenza, i progettisti, ecc.

2.3.1. Nella direttiva quadro e nelle direttive particolari che ne conseguono le disposizioni concernenti la formazione dei lavoratori in quanto tale potrebbero essere modificate.

2.3.2. In tale contesto, il Comitato fa riferimento al precedente parere d'iniziativa in merito a «Formazione, sicurezza e ambiente»⁽¹⁾.

3. Proposte specifiche

3.1. In una raccomandazione a favore dell'educazione riguardante i principi di sicurezza e salute sia a scuola che a casa, la Commissione potrebbe, ad esempio, stabilire linee guida su quanto segue:

- introduzione della sicurezza e della protezione della salute nei programmi scolastici di tutta la Comunità;
- adeguata preparazione del personale insegnante che dovrebbe svolgere tale formazione;
- promozione della ricerca pedagogica e sviluppo di nuovi sussidi didattici;
- disposizioni a favore della prevenzione in materia di sicurezza e di salute e informazione nelle scuole;
- collegamento fra tali programmi di istruzione generale e quelli relativi all'esperienza di lavoro.

3.2. In una raccomandazione concernente la formazione in materia di prevenzione dei rischi professionali dovrebbero essere fissate linee guida su quanto segue:

- incoraggiare i rappresentanti dei lavoratori ad interessarsi ai problemi ed a partecipare alle attività in materia di sicurezza e salute durante il lavoro;

- le categorie interessate che non sono chiaramente coperte dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari che ne conseguono (vedi 2.3 sopra);

- elaborazione di criteri di formazione, livelli minimi di formazione di base per i nuovi lavoratori e programmi modello di formazione;

- promozione di studi e di ricerche in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, che garantiscano l'integrazione dei risultati nell'ambito di programmi di corsi di formazione;

- valutazione delle conoscenze in materia di sicurezza acquisite attraverso la formazione;

- formazione di educatori, soprattutto nei settori ad alto rischio (ad esempio, attraverso progetti pilota);

- collaborazione più stretta fra le autorità pubbliche, i lavoratori, i datori di lavoro e gli istituti di formazione;

3.3. Circa le modifiche da apportare alle attuali prescrizioni relative alla formazione dei lavoratori nella direttiva quadro e nelle direttive particolari che ne conseguono, il Comitato ritiene particolarmente importanti i seguenti punti:

- la direttiva quadro dovrebbe affermare chiaramente che in tutti gli Stati membri dovrebbe esistere un'infrastruttura adeguata di istituti di formazione/istruzione atta a garantire la disponibilità di sufficienti possibilità nel campo della formazione in materia di sicurezza e salute;

- la formazione dei rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza e salute dovrebbe essere finanziata con fondi pubblici;

- dovrebbero essere specificati in modo più preciso i settori che devono essere coperti dalla formazione per i lavoratori, per i rappresentanti dei lavoratori e per gli educatori. La formazione non dovrebbe essere limitata alla conoscenza dei regolamenti ma dovrebbe altresì essere orientata verso altri fattori collaterali come, ad esempio, le esercitazioni per la sicurezza che tengano conto di situazioni di emergenza. Tale formazione dovrebbe accrescere il senso di responsabilità individuale per i problemi in questione e fornire un'adeguata conoscenza di tutti i principi di prevenzione elencati nell'articolo 6 della direttiva quadro;

- i datori di lavoro dovrebbero essere obbligati a stabilire, come parte delle loro politiche scritte in materia di sicurezza e salute, disposizioni e standard di formazione per i dipendenti di tutti i livelli, dagli alti dirigenti fino ai quadri più bassi;

- la fissazione di una procedura standard che preveda l'elaborazione di un programma per la formazione in materia di sicurezza e di salute da parte del datore di lavoro (in conformità dell'articolo 6 della direttiva quadro), in collaborazione con la direzione, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, la cui validità venga valutata da un ispettore del lavoro.

⁽¹⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991.

3.4. Alla luce di quanto è stato affermato in precedenza al punto 2.3, il Comitato ritiene che per quanto riguarda i rappresentanti dei lavoratori, dovrebbe essere stabilita una procedura che preveda il coinvolgimento dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3 della direttiva quadro.

3.4.1. Un altro obiettivo che potrebbe essere raggiunto attraverso la direttiva quadro è quello di disposizioni minime per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori responsabili della sicurezza e della salute durante il lavoro.

3.4.2. I rappresentanti dei lavoratori dovrebbero partecipare pienamente nel luogo di lavoro alle attività di formazione, di verifica e di controllo della formazione stessa. Dovrebbero avere anche il diritto di partecipare a programmi di formazione in materia di sicurezza e salute organizzati all'interno delle aziende e ad altri programmi legati al lavoro specifico svolto.

3.5. Oltre a questi suggerimenti per raccomandazioni e direttive della Commissione, il Comitato raccomanda alla Commissione di avviare ricerche, ad esempio, su quanto segue:

- l'infrastruttura esistente negli Stati membri per la formazione in materia di sicurezza e salute durante il lavoro: la disponibilità, il funzionamento, gli strumenti di finanziamento e l'analisi comparativa dei vari sistemi;
- possibilità di sviluppare nelle scuole programmi di formazione e di istruzione per datori di lavoro, per gli esperti in materia di sicurezza, per i progettisti, ecc., allo scopo di sviluppare una politica integrata comunitaria per la sicurezza e la salute durante il lavoro; (ciò potrebbe indurre — almeno in parte — un effetto collaterale positivo sulla sicurezza nelle abitazioni private, per le quali i dati relativi ad incidenti sul lavoro sono anche estremamente alti);
- formazione e consulenza richieste per i dirigenti delle piccole e medie imprese (PMI);
- possibilità di programmi di formazione in materia di sicurezza transfrontaliera e di salute, per promuovere, ad esempio, l'applicazione concreta della Convenzione sugli infortuni transfrontalieri;
- l'incoraggiamento della cooperazione fra gli Stati membri della Comunità ed i paesi dell'Europa centrale ed orientale su tali questioni.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 85/611/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽¹⁾

(93/C 249/08)

Il Consiglio, in data 2 marzo 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 57 paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Affari economici, finanziari e monetari», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Giacomelli, in data 8 giugno 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 30 giugno 1993, nel corso della 307^a sessione plenaria, a maggioranza e 3 astensioni, il seguente parere.

Il Comitato economico e sociale approva le linee di fondo della proposta della Commissione volta ad estendere il campo d'applicazione della direttiva del 1985 sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) includendovi in particolare i fondi di fondi, i fondi del mercato monetario nonché i fondi di tesoreria (depositi bancari), il che rappresenta un'innovazione. Il Comitato, nel desiderio di proteggere gli interessi dei risparmiatori e degli investitori, disapprova la possibilità lasciata agli Stati membri di autorizzare gli OICVM a scegliere un depositario situato in un altro Stato membro.

1. Introduzione

1.1. Oggetto e fondamento della direttiva

1.1.1. La Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 (Direttiva 85/611/CEE) concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di OICVM asserisce nel sesto considerando che gli OICVM che non rientrano nel proprio campo d'applicazione sarebbero stati oggetto di un successivo coordinamento, e che nel frattempo spettava agli Stati membri regolamentare sul piano nazionale tali organismi di investimento collettivo rimasti così esclusi.

1.1.2. Sono attualmente considerati come non rientranti nel campo d'applicazione della Direttiva OICVM (85/611/CEE) i fondi immobiliari, i fondi che investono in contratti standardizzati a termine ed a premio («futures» e «options»), i fondi di merci, i fondi di capitale a rischio («venture capital») ed i fondi di fondi, nonché i fondi del mercato monetario, fatte salve le diverse disposizioni nazionali, dei vari Stati membri, taluni dei quali hanno incluso esplicitamente i titoli del mercato monetario nella definizione dei valori mobiliari.

1.1.3. La proposta di direttiva del Consiglio, che modifica la Direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), indica giustamente, nei due primi considerando che da un lato

la proposta ha il fine di ampliare il coordinamento ad organismi non coperti dalla direttiva del 1985, e che dall'altro tale coordinamento è indispensabile all'instaurazione di un mercato europeo dei capitali.

1.1.4. In tale contesto il secondo considerando constatata in particolare che i fondi del mercato monetario ed i fondi di fondi hanno registrato nel frattempo una notevole crescita in taluni Stati membri, e che sotto il profilo delle loro caratteristiche operative e degli strumenti in cui investono, queste due categorie di fondi possono essere considerate molto simili agli OICVM, ragion per la quale è auspicabile estendere a detti fondi il campo d'applicazione della Direttiva 85/611/CEE.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Protezione del risparmio pubblico

2.1.1. Anche se il successo incontrato presso gli investitori da parte di taluni degli organismi di investimento collettivo non attualmente coperti dalla Direttiva OICVM porta ad estendere l'effetto di coordinamento di questa ad altri organismi di investimento collettivo, è necessario tener presente che le norme adottate possono essere giustificate solamente in base a criteri di sicurezza e di qualità comparabili a quelli che attualmente prevalgono per gli organismi di investimento collettivo che investono in valori mobiliari.

2.1.2. Una delle preoccupazioni alla base della Direttiva OICVM è rappresentata dal desiderio di proteggere il risparmio pubblico e l'investitore. Per quanto riguarda tale desiderio, sembra che oggi un certo numero di fondi non ancora sottoposti alla direttiva OICVM si prestino a coordinamento, in particolare sotto il profilo della politica d'investimento che tali fondi perseguono. Altri organismi di investimento collettivo non coordinati continuano al contrario a non soddisfare le condizioni richieste, sia per la loro politica di investimento, sia per i rischi che tale politica comporta.

2.2. Campo d'applicazione

2.2.1. Pur tenendo conto del fatto che la proposta di modifica della direttiva in esame non rappresenta che

(1) GU n. C 59 del 2. 3. 1993, pag. 14.

una tappa supplementare verso la costruzione di un mercato unico in materia di organismi di investimento collettivo, e che sarà necessario adattarla volta per volta all'evoluzione dei mercati nella misura in cui ciò si riveli necessario, si prevede, in una prima fase, di estendere il campo di applicazione della Direttiva 85/611/CEE agli organismi di investimento collettivo che investono in strumenti del mercato monetario e/o in depositi bancari, nonché in fondi di fondi, vale a dire agli organismi di investimento collettivo che investono i propri averi in altri organismi di investimento collettivo coordinati, in quanto tali categorie di organismi di investimento collettivo presentano per l'investitore caratteristiche e livello di protezione simili a quelle degli OICVM che sono attualmente regolamentati dalla Direttiva 85/611/CEE.

2.2.1.1. In tale contesto, sebbene il quarto considerando giustifichi l'estensione degli strumenti nei quali gli OICVM possono investire in depositi bancari, per tener conto dell'evoluzione del mercato e del settore finanziario, tale estensione rappresenta non un semplice passo verso il coordinamento degli strumenti esistenti, ma un passo innovativo.

2.2.2. In considerazione dell'estensione in esame del campo d'applicazione della direttiva e più in particolare dell'innovazione introdotta estendendo le possibilità d'investimento degli OICVM all'investimento in depositi bancari, il titolo della direttiva dovrebbe venir modificato di conseguenza, dato che al momento tale titolo si riferisce solamente agli OICVM.

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. Articolo 1

Contiene la parte essenziale delle modifiche alla Direttiva 85/611/CEE.

3.1.1. Articolo 1, 1 (art. 1, par. 2)

Definizioni e campo d'applicazione.

3.1.1.1. Articolo 1, 1 (art. 1, par. 2, ii)

Al fine di evitare che la direttiva sugli OICVM dipenda direttamente dalla proposta di direttiva sui servizi d'investimento, sarebbe preferibile riprendere nel testo la definizione di valori mobiliari, così come appare nel testo della direttiva sui servizi d'investimento — 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993⁽¹⁾ — anziché limitarsi ad un semplice riferimento.

3.1.1.2. Articolo 1, 1 (art. 1, par. 2, iii)

3.1.1.2.1. È divenuto utile armonizzare l'interpretazione della Direttiva OICVM sul piano europeo, specificando che gli strumenti del mercato monetario negoziati su di un mercato organizzato, sono equiparabili ai valori mobiliari e dunque suscettibili di essere scelti come investimenti da parte di un OICVM.

Tale precisazione dovrebbe porre termine alle differenze d'interpretazione della Direttiva OICVM, interpretazioni che in taluni Stati membri escludevano, mentre in altri includevano, gli strumenti del mercato monetario tra gli investimenti che potevano venir scelti da un OICVM.

3.1.1.2.2. Il testo attuale della proposta di direttiva, così come presentato, prevede che siano considerati come strumenti del mercato monetario quelle categorie di strumenti negoziabili, che vengono normalmente trattati sui mercati monetari e che gli Stati membri considerano liquidi e aventi un valore che può essere determinato con esattezza o almeno con una certa periodicità.

3.1.1.2.3. Tuttavia non viene stabilito alcun criterio relativo alla qualità di chi emette tali strumenti, mentre i paragrafi 1, lettera a) e lettera d), dell'articolo 19 della Direttiva del 1985 prevedono tali criteri. Si esige infatti che i valori mobiliari siano ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o almeno siano negoziati su di un mercato regolarmente funzionante e regolamentato.

È altresì auspicabile che vengano inclusi criteri di qualità relativi agli strumenti del mercato monetario, per ottenere così una maggior protezione dell'investitore e dunque del risparmio pubblico.

In effetti, un'interpretazione troppo liberale del carattere di «liquidità» da parte delle autorità nazionali interessate, siano esse quelle dello Stato in base alla legislazione del quale è stabilito l'organismo d'investimento collettivo, o quelle dello Stato che ha emesso lo strumento monetario, potrebbe causare un maggior rischio agli investitori.

3.1.1.2.4. La definizione dello strumento monetario utilizzabile così come è proposta, e nonostante tutte le considerazioni relative all'intervento delle autorità di controllo, potrebbe presentare qualche rischio per gli investitori aprendo possibilità d'investimento in tutti gli strumenti che rispondano a qualità intrinseche come quelle definite, senza tener conto d'un determinato livello di qualità dell'emittente, il che potrebbe tradursi in portafogli di strumenti monetari contenenti titoli emessi da società che non possono «ragionevolmente» far fronte ai propri impegni.

Sebbene l'eliminazione del rischio in questione non possa essere assoluta, sarebbe tuttavia opportuno mantenere tale rischio entro limiti accettabili e generalmente riconosciuti.

3.1.1.2.5. Tenendo presente inoltre che la materia deve coprire emittenti finanziari ed anche emittenti non finanziari, e che un concetto chiaro e generalmente riconosciuto è delicato in un settore così diversificato (banche, filiali, succursali, intermediari finanziari, imprese d'assicurazione, imprese industriali...), si propone, per evitare l'aggettivo «ragionevole», una nozio-

⁽¹⁾ GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.

ne della regolamentazione dell'emittente, che si tradurrebbe nel seguente modo:

(aggiungere un terzo e quarto trattino all'articolo 1, paragrafo 2, iii)

« — emesse da un emittente il quale sia esso stesso sottoposto ad un controllo il cui oggetto è volto a garantire la protezione degli investitori, oppure lo siano i valori mobiliari attualmente emessi da lui, oppure l'impresa che ha accordato la propria garanzia all'emissione in questione, oppure i valori mobiliari attualmente emessi da tale impresa.

— emesse o garantite da uno Stato, dai suoi enti locali, oppure da organismi internazionali di carattere pubblico. »

3.1.2. Articolo 1, 3 (art. 8, par. 4 aggiunto)

3.1.2.1. Si propone di lasciare agli Stati membri la possibilità d'autorizzare gli OICVM sottoposti al loro diritto a scegliere liberamente un depositario situato in un altro Stato membro, a condizione che tale depositario sia autorizzato a prestare servizi di custodia e di amministrazione di valori mobiliari, conformemente alla direttiva sui servizi d'investimento.

Una siffatta proposta permetterebbe dunque ad uno Stato membro, qualora opportuno, di spezzare l'unicità del diritto applicabile all'OICVM e al suo depositario, e di conseguenza quello su cui si basano le autorità del paese nel quale è situato l'OICVM, per esercitare il loro controllo, in modo che i risparmiatori possano avvalersene per eventuali ricorsi.

Questa possibile rottura solleverebbe una serie di problemi che, se non si riesce a risolvere, indebolirebbero la sicurezza di funzionamento degli OICVM nonché il livello di protezione dei risparmiatori e degli investitori.

3.1.2.2. In tale contesto mantenere gli articoli 9 e 16 della Direttiva 85/611/CEE renderebbe la situazione ancor meno chiara. Detti articoli dispongono infatti che il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato in cui è situata la sede statutaria della società di gestione, nell'ipotesi di un fondo comune di investimento, o della società d'investimento, nei confronti sia di dette società sia dei partecipanti, per ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento o dell'errato adempimento dei suoi obblighi.

Appare difficilmente concepibile che la funzione di custodia del patrimonio che spetta al depositario e la responsabilità che ne consegue non siano disciplinate tramite il diritto dello Stato nel quale tale funzione viene esercitata o che vi possa essere un'eventuale dissociazione fra il diritto applicabile all'esercizio dell'attività stessa e quello applicabile alla responsabilità.

3.1.2.3. Per quanto riguarda il secondo settore delle funzioni del depositario, e cioè il controllo della regola-

rità di determinate operazioni relative al funzionamento degli OICVM (cfr. artt. 7-3 e 14-3 della direttiva), è certo che il depositario dovrà effettuare tale controllo facendo riferimento al diritto del paese d'origine dell'OICVM, ma anche in questo caso si tratta di sapere in base a quale ordinamento giuridico e in base a quali modalità tale responsabilità potrà essere messa in causa tanto da parte delle autorità di sorveglianza dell'OICVM come da parte dei risparmiatori, nell'ipotesi di inadempimento di tali obblighi di controllo.

3.1.2.4. Sembra infine piuttosto dubbio che il potere di deroga lasciato alle autorità nazionali per quanto riguarda l'esigenza della localizzazione della banca depositaria nel medesimo Stato membro della società di gestione, vada nel senso di una protezione dell'investitore. Quando si tratta di proteggere il risparmio pubblico l'unicità dei controlli esercitati da una stessa autorità di tutela o almeno da autorità di tutela che poggiano sul medesimo diritto nazionale deve avere carattere prioritario.

In effetti, la complessità generata dalla competenza di due distinte giurisdizioni in caso di ricorso sembra non corrispondere allo spirito della Direttiva del 1985, il cui principale obiettivo era giustamente proteggere nel modo più efficace possibile il risparmiatore, instaurando una giurisdizione unica a livello di supervisione tramite le autorità di controllo, la banca depositaria ed i revisori di imprese indipendenti, tutti rientranti nella giurisdizione della sede dell'organismo di investimento collettivo.

3.1.2.5. Tenendo conto della logica della Direttiva 85/611/CEE, volta a proteggere il risparmio pubblico per mezzo di un controllo consolidato in una medesima giurisdizione, unica strada attuabile nell'ambiente giuridico e pratico che attualmente prevale, e ricordando quanto detto sopra, ne consegue la necessità ad abbandonare il paragrafo 4 dell'articolo 8, così come formulato nella proposta di modifica della Direttiva OICVM, per mantenere il testo nella forma originale, dato che la necessità di protezione dell'investitore e del risparmio pubblico ha priorità rispetto ad un'eventuale libertà di scelta, i cui potenziali vantaggi per l'investitore restano da dimostrare.

3.1.3. Le osservazioni che precedono valgono necessariamente anche per l'articolo 1, paragrafo 5 (inserimento di un paragrafo 4 all'art. 15) relativamente alla deroga prevista per le società d'investimento.

3.1.4. Articolo 1, 6 (art. 19, par. 1, lettera e)

3.1.4.1. Dal momento che gli strumenti del mercato monetario vengono equiparati ai valori mobiliari (si veda il nuovo articolo 1, par. 2, iii), non sembra necessario riprenderli esplicitamente nell'elenco.

Sembra più opportuno ricordare in questa sede i depositi presso enti creditizi dato che questi non sono né valori mobiliari né strumenti del mercato monetario equiparati ai valori mobiliari.

3.1.4.2. In seguito all'estensione, così come proposta, del campo d'applicazione della Direttiva OICVM, sembra opportuno modificare altresì l'articolo 19 della Direttiva 85/611/CEE, sopprimendone il paragrafo 4 che recita: «Un fondo comune d'investimento ed una società d'investimento possono detenere a titolo accessorio liquidità.»

3.1.5. Articolo 1, 8 (art. 21, par. 3 aggiunto)

3.1.5.1. La proposta di direttiva prevede che gli OICVM possono procedere a transazioni su strumenti finanziari derivati purché essi detengano attività per soddisfare qualsiasi obbligo effettivo o potenziale esistente o eventualmente conseguente agli strumenti derivati medesimi.

3.1.5.2. Onde non lasciar sussistere alcun dubbio circa l'utilizzazione della procedura di «netting» degli impegni, vale a dire la compensazione delle posizioni opposte relative a strumenti finanziari identici e che quindi per un certo verso si bilanciano, è preferibile omettere ogni riferimento alla realtà o alla potenzialità degli impegni assunti tramite strumenti finanziari derivati.

3.1.5.2.1. Sarebbe opportuno formulare nel seguente modo l'articolo 21, paragrafo 2:

«In tale contesto gli OICVM possono effettuare operazioni relative agli strumenti finanziari derivati, a condizione di disporre di mezzi tecnici e finanziari sufficienti per permettere loro d'onorare gli obblighi reali o potenziali che tali strumenti comportano o possono comportare.»

3.1.5.3. La copertura degli impegni assunti tramite strumenti derivati deve tuttavia venir interpretata in maniera globale e non soltanto specifica, onde permettere per esempio il ricorso al mercato a termine indicizzato. Allo scopo d'uniformare l'interpretazione sul piano europeo, si suggerisce di riformulare il terzo paragrafo dell'art. 21 nel seguente modo:

«..., nel senso che gli OICVM devono detenere globalmente, in maniera diretta o indiretta, attività che permettano loro di soddisfare qualsiasi obbligo conseguente agli strumenti derivati medesimi.»

3.1.5.4. Merita inoltre sottolineare che il ricorso a strumenti derivati ha lo scopo di ottenere una buona gestione del portafoglio, e non esclusivamente quello di coprire i rischi. In effetti la nozione d'una buona gestione del portafoglio non esclude l'utilizzazione di strumenti derivati tra gli elementi della politica d'investimento scelta, nella misura in cui ci si mantenga al di sotto dei limiti massimi (e non minimi come indicato nei considerando della proposta di direttiva) previsti dal terzo paragrafo dell'articolo 21.

3.1.5.5. Ne consegue che il riferimento ad un «equilibrio della composizione del portafoglio degli OICVM»

in via temporanea tramite strumenti finanziari derivati non dovrebbe venir mantenuto nell'undicesimo considerando della proposta di direttiva, ma potrebbe venir utilmente sostituito dalla seguente formulazione: «È auspicabile che gli OICVM possano ricorrere, nel rispetto di detta soglia quantitativa, a contratti a termine standardizzati e a premio su strumenti finanziari per equilibrare la composizione del loro portafoglio.»

3.1.5.5.1. Riformulare nel seguente modo il terzo considerando della pagina 11 del documento della Commissione (doc. COM 37 def. — SYN 453):

«Considerando che l'articolo 21 della Direttiva 85/611/CEE consente di autorizzare gli OICVM ad usare strumenti derivati; che è quindi necessario, per proteggere gli investitori, stabilire un quadro armonizzato, introducendo una soglia quantitativa massima per il ricorso a strumenti finanziari derivati, che tale soglia consiste nell'impossibilità per gli OICVM d'impegnare il proprio attivo su tali strumenti per più di una volta; che, viste le nuove tecniche di gestione di portafoglio affermatesi negli ultimi anni, è auspicabile che gli OICVM possano ricorrere, nel rispetto di detta soglia e se dispongono di sufficienti mezzi tecnici e finanziari, a contratti a termine, opzioni ed altri strumenti derivati, in vista della sana gestione dei loro portafogli.»

3.1.6. Articolo 1, 9 (art. 21, par. 6 aggiunto)

3.1.6.1. Secondo la proposta di direttiva un OICVM che investe in depositi bancari non potrà collocare più del 20% delle proprie attività in depositi situati presso un medesimo ente creditizio o presso un insieme di enti creditizi facenti parte di un medesimo gruppo.

3.1.6.2. Allo scopo di proteggere il risparmio pubblico, è opportuno chiedersi se l'introduzione di un criterio qualitativo relativo all'ente creditizio suscettibile di raccogliere depositi bancari provenienti da un OICVM non vada preferita rispetto al fatto di stabilire una percentuale massima.

3.1.6.3. Sembra tuttavia difficile, se non impossibile, eliminare completamente un limite percentuale. Infatti il principio fondamentale della ripartizione dei rischi dovrebbe escludere la possibilità di depositare in maniera permanente il 100% dei beni dell'OICVM presso un unico ente creditizio. Ciò è tanto più evidente in quanto la Direttiva OICVM prevede attualmente una percentuale massima del 35% per gli investimenti in titoli emessi da un unico emittente governativo (fatta salva la regola del 100%, che non viene applicata in maniera generale, ma solamente per gli emittenti governativi approvati specificatamente in questo senso dalle autorità competenti di controllo).

3.1.6.4. Tenuto conto del controllo particolare esercitato dalle autorità di controllo nazionali, controllo al quale sono sottoposti gli enti creditizi nei paesi in cui

hanno sede, si propone di permettere, conformemente al principio della sussidiarietà, alle autorità nazionali di uno Stato membro, di derogare al limite del 20 %, indicato al punto 3.1.6.1, sulla base di criteri oggettivi e verificabili.

Per attirare l'attenzione dell'investitore su tali deroghe accordate dalle autorità nazionali e permettergli di fare la propria scelta d'investimento con piena conoscenza di causa, la deroga dev'essere indicata, assieme ai criteri che la determinano, nei documenti di vendita ufficiali dell'organismo d'investimento collettivo (OIC).

3.1.6.5. Si suggerisce inoltre che la percentuale sia associata a un criterio qualitativo dell'ente creditizio interessato. Da questo punto di vista sembra difficile e poco praticabile concepire criteri qualitativi diversi dalla localizzazione geografica dell'ente creditizio in un determinato paese. Si propone pertanto di far riferimento alla nozione di ente creditizio che abbia sede in un paese membro della zona A dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici (OCSE).

3.1.6.6. La relativa disposizione della proposta di direttiva ha lo scopo di assicurare la ripartizione dei rischi, che rappresenta il concetto fondamentale di un OICVM. È tuttavia eccessivo considerare qualsiasi deposito effettuato presso enti creditizi del medesimo gruppo come fonte di un rischio globale. Inoltre, la nozione di «gruppo» è troppo imprecisa per poter essere utilizzata in quanto tale senza definirla meglio.

È opportuno chiedersi se l'introduzione della nozione di gruppo nella direttiva che disciplina gli OICVM, contribuisca a proteggere il risparmio pubblico. In realtà le filiali, gli enti creditizi di un gruppo bancario restano individualmente sottoposti al controllo delle autorità di sorveglianza degli Stati membri in cui ha sede il loro istituto, e possono pertanto rispondere a criteri di valutazione diversi.

3.1.6.7. In base a quanto precede si propone di modificare il nuovo paragrafo 6 dell'articolo 22 come segue:

«6. a) Un OICVM non può investire il proprio patrimonio in depositi diversi da quelli effettuati presso enti creditizi situati nella zona A della OCSE.

b) Un OICVM non può investire più del 20 % del proprio patrimonio in depositi situati presso il medesimo ente creditizio o le sue succursali, fatta salva un'eventuale deroga accordata dalle autorità nazionali di sorveglianza sulla base di criteri oggettivi e verificabili e a condizione che tale deroga sia espressamente ricordata, con i criteri che la determinano, nei documenti di vendita dell'OICVM.»

3.1.6.8. Dato che la banca depositaria di qualsiasi OICVM accoglierà per sua funzione, depositi assai importanti, e dato che tale banca si trova, sempre per

la sua funzione, sottoposta ad un controllo particolare da parte delle autorità di controllo in materia di OIC, si dovrebbe introdurre nella proposta di modifica della direttiva OICVM una possibilità di deroga a favore della banca depositaria dell'OICVM. Si propone pertanto d'aggiungere un punto (c) al paragrafo 6 dell'articolo 22:

«c) Il limite percentuale, di cui alla lettera b), può venir superato per i depositi bancari effettuati presso depositari dell'OICVM designati all'esercizio delle proprie funzioni conformemente all'art. 8 della presente direttiva.»

3.1.7. Investimenti in valori mobiliari presso un medesimo emittente (art. 23, par. 1)

3.1.7.1. Alcuni rappresentanti del settore degli OIC hanno messo in rilievo un problema pratico incontrato nell'applicazione degli articoli 22, paragrafo 3, e 23, paragrafo 1 della direttiva OICVM.

L'articolo 22 della direttiva prevede che un OICVM non può investire più del 5 % (o del 10 %) del suo patrimonio in valori mobiliari d'un medesimo emittente. Tale limite del 5 % (o del 10 %) può essere portato dagli Stati membri ad un massimo del 35 % quando i valori mobiliari sono emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da un paese terzo, o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri.

In base al paragrafo 1 dell'attuale articolo 23, gli Stati membri possono aumentare il limite percentuale portandolo dal 35 % al 100 %, a condizione che l'OICVM detenga valori mobiliari di almeno 6 emissioni differenti del medesimo emittente, senza che i valori di una stessa emissione superino il 30 % dell'importo totale del patrimonio dell'OIC.

3.1.7.2. In quest'ultimo caso avviene che un OIC, nel momento in cui supera il limite del 35 % dei titoli di una medesima emissione presso un medesimo emittente, deve vendere una parte di tali titoli per reinvestirli in cinque altre emissioni del medesimo emittente, per ridiscendere sotto la soglia del 30 % per l'emissione originariamente detenuta nei portafogli.

3.1.7.3. Per evitare agli OICVM simili situazioni in avvenire, e dato che in realtà il rischio nel quale incorre l'OICVM è determinato dall'emittente e resta identico anche dopo aver diversificato il portafoglio tramite sei emissioni diverse del medesimo emittente, si propone di utilizzare la presente proposta in esame per modificare il primo capoverso del paragrafo 1 dell'articolo 23 nel seguente modo:

«In deroga all'articolo 22 e senza pregiudizio dell'articolo 68, paragrafo 3, del Trattato, gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM ad investire sino al 100 % del loro patrimonio in una o diverse

emissioni di valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da un paese terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri.»

sopprimendo invece il terzo capoverso del paragrafo 1.

3.1.8. Articolo 1, 14 [art. 26bis a) e b)]

Onde armonizzare la terminologia utilizzata e non lasciare dubbi di sorta circa il divieto, si suggerisce di sostituire l'espressione « non deve » di cui alla lettera b) con l'espressione « non può ».

3.1.9. Articolo 1, 12 (art. 25, par. 1)

3.1.9.1. Nel testo si propone d'introdurre limiti quantitativi complementari al principio indicato nella direttiva del 1985, secondo il quale gli OICVM non possono detenere titoli che consentano loro d'esercitare una notevole influenza sulla gestione di un emittente.

Tali disposizioni complementari prevedono che, per l'insieme dei fondi comuni d'investimento gestiti da una società d'investimento, nella misura in cui rientrano nel campo d'applicazione della direttiva, la società d'investimento stessa o una società di gestione non può acquistare azioni con diritto di voto che rappresentino direttamente o indirettamente il 10% o più del capitale o dei diritti di voto di un emittente.

Tali limiti, per il fatto che si applicano da un lato alla società d'investimento e, dall'altro, alla società di gestione, per l'insieme dei fondi comuni da essa gestiti, introducono una distorsione fra le due forme giuridiche che un OICVM può assumere.

Certo, nell'ipotesi di una società d'investimento dotata di personalità giuridica, i diritti di voto vengono esercitati dalla società, mentre nel caso di un fondo comune d'investimento, tali diritti, in generale, sono esercitati non già dai portatori bensì dalla società di gestione medesima.

È tuttavia necessario ricordare che la direttiva, all'articolo 10, paragrafo 2, prevede che la società di gestione deve agire esclusivamente nell'interesse dei partecipanti. Il rispetto di tale principio deontologico proibisce di conseguenza l'utilizzazione del diritto di voto per qualsiasi altro scopo.

Il mantenimento delle disposizioni previste penalizzerebbe le società di gestione più importanti, ciò che sarebbe in contraddizione con uno degli obiettivi dello sviluppo della gestione collettiva, vale a dire lo sviluppo di società di gestione che, a pieno titolo, dispongano degli strumenti necessari per una reale gestione professionale. Tale mantenimento potrebbe altresì rappresen-

tare un ostacolo allo sviluppo degli investimenti degli OICVM nelle imprese di medie dimensioni.

Le ragioni indicate spingono ad auspicare che su tale punto la direttiva non venga modificata.

3.1.10. Articolo 1, 10-18 (artt. 24, 25, 26bis, 44, 47, 50 e 53bis)

Le altre modifiche previste nella proposta di direttiva non suscitano osservazioni particolari e vengono motivate sufficientemente nella relazione della Commissione.

3.1.11. Articolo 6 della direttiva del 1985

Nell'ambito dell'aggiornamento della direttiva, soprattutto per tener conto dell'evoluzione della normativa comunitaria, c'è un elemento che non è stato preso in considerazione nella proposta: la futura direttiva sui fondi raccolti dagli enti pensionistici (fondi pensione).

Nella formulazione attuale, l'articolo 6 della Direttiva del 20 dicembre 1985 limita l'oggetto delle società di gestione alla sola gestione dei fondi comuni d'investimento e di società d'investimento, escludendole pertanto dalla possibilità di gestire « fondi pensione ».

Ne consegue che la proposta di direttiva concernente la libera gestione e il libero investimento dei fondi raccolti dagli enti pensionistici riserva la possibilità di gestire tali fondi solo agli istituti di credito, alle compagnie di assicurazione e alle imprese riconosciute nel quadro della direttiva sui servizi d'investimento.

Considerando, da un lato, la natura delle attività di una società di gestione OICVM la quale, per definizione, gestisce unicamente per conto terzi e, dall'altro, uno degli obiettivi fondamentali della proposta di direttiva sopraccitata che è quello di permettere, senza esclusiva, a tutti i fornitori di servizi di gestione di offrire i loro servizi agli enti pensionistici, sembra necessario prevedere l'ampliamento delle attività delle società di gestione, per consentire loro di gestire i fondi raccolti da tali enti e, di conseguenza, modificare in tal senso l'articolo 6 della direttiva.

Inoltre, così come indicato nei commenti alla direttiva pubblicati dalla Commissione (p. 20), il fatto che la direttiva disponga che la società di gestione non possa esercitare attività diverse da quelle menzionate all'articolo 6 non vieta a quest'ultima di gestire il proprio patrimonio e di effettuare operazioni ausiliarie direttamente collegate alla sua attività principale (dichiarazione inserita nel verbale del Consiglio).

Si propone pertanto di aggiungere quanto segue alla fine dell'articolo 6 della Direttiva OICVM 85/611 CEE del 20 dicembre 1985:

«e dei fondi pensione. La società di gestione può gestire il proprio patrimonio ed effettuare operazioni ausiliarie direttamente collegate alla sua attività principale.»

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

3.2. Articolo 2 — Disposizioni finali

Il termine del 1° luglio 1994 per integrare la proposta di direttiva nelle diverse legislazioni nazionali sembra realistico e non richiede pertanto alcuna osservazione di carattere particolare.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito al documento di lavoro dei servizi della Commissione sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali

(93/C 249/09)

La Commissione, in data 22 dicembre 1992, ha deciso di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale in merito al documento di lavoro dei servizi della Commissione sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pardon, in data 2 giugno 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 giugno 1993 nel corso della 307^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Sintesi

1.1. Spetta alle organizzazioni professionali ed alle camere professionali in senso lato (camere di commercio, dell'artigianato, ecc.) raccogliere e divulgare, per ogni Stato membro e in ciascun settore economico, informazioni relative ai termini di pagamento.

1.2. Tali iniziative dovrebbero riavere il sostegno degli Eurosportelli il cui compito è appunto quello di fornire un servizio d'informazioni.

1.3. Ci si deve concentrare sulla formazione dei dirigenti d'impresa che si dedicano al commercio fra Stati e, in special modo, sulla formazione continua.

1.4. Per quanto riguarda i termini convenzionali di pagamento, la Commissione e gli Stati membri devono intervenire, in base all'articolo 86 del Trattato, per ostacolare lo sfruttamento improprio da parte di una o

più imprese di una posizione dominante, specie quando vengano imposte condizioni di transazione non eque.

1.5. In riferimento ai ritardi di pagamento, la Commissione dovrebbe:

— proseguire i suoi lavori allo scopo d'ottenere una conoscenza approfondita della legislazione e delle pratiche in vigore nei diversi Stati membri;

— su tale base, formulare, in conformità dell'articolo 155 del Trattato, raccomandazioni agli Stati membri, fatto salvo il rispetto della libertà contrattuale, relative segnatamente alla trasparenza delle condizioni di pagamento; il rispetto di queste ultime; la rigidità dei termini convenuti senza necessità di messa in mora; il decorso immediato, a partire dalla scadenza, degli interessi di mora; la libertà di determinare questi ultimi ad un livello corrispondente ai tassi d'interesse commerciali; la validità delle clausole penali; il ricorso all'arbitrato; l'istituzione di procedure sommarie d'ingiunzione di pagamento;

— esaminare le difficoltà di ottenere l'esecuzione, in uno Stato membro, di un titolo esecutivo emesso dalla giurisdizione di un altro Stato membro.

1.6. Per quanto riguarda gli appalti pubblici, la Commissione dovrebbe preparare una proposta di direttiva, che s'inserisca nella linea delle direttive precedenti in materia, volta a ravvicinare delle legislazioni degli Stati membri sui termini di pagamento e sugli interessi di mora.

2. Introduzione

2.1. I ritardi di pagamento sono molto diffusi nella Comunità europea e pongono problemi gravi alle imprese che si preoccupano dei pericoli di un aggravamento della situazione.

2.2. Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione abbia aperto una discussione in merito. Il documento di lavoro è stato oggetto di un vivo interesse e di un esame approfondito.

2.3. Nel documento di lavoro la Commissione utilizza l'espressione «termini di pagamento» per indicare l'intervallo di tempo registrato tra la consegna di un bene o l'esecuzione di un servizio ed il pagamento per tale prestazione, indipendentemente dal fatto di sapere se tale periodo sia conforme o no al contratto» (capitolo I, pag. 7, primo paragrafo).

2.4. Sul piano metodologico occorre tuttavia distinguere:

- i termini di pagamento convenzionalmente convenuti o accordati («termini contrattuali»), nonché i termini conformi all'uso del settore;
- i ritardi di pagamento in relazione alle obbligazioni convenzionali o agli usi.

2.5. Occorre distinguere inoltre il caso degli appalti pubblici che merita di essere trattato a parte (vedi sotto punto 4.5).

3. Le constatazioni

3.1. Dalle audizioni a cui si è preceduto e dallo studio della documentazione fornita da numerosi settori dell'economia nei diversi Stati membri risulta una elevatissima eterogeneità di situazioni.

3.1.1. Indipendentemente dalla dimensione delle imprese (grandi, piccole e medie, imprese artigianali), esistono differenze estremamente sensibili da un settore all'altro (l'edilizia, le costruzioni metalliche, l'alimentazione, la distribuzione, ecc.).

3.1.2. Esistono poi da uno Stato membro all'altro differenze altrettanto sensibili relative a pratiche commerciali differenti.

3.2. È certo che le situazioni proprie di uno Stato e, in questo Stato, di un settore determinato, sono di competenza del medesimo Stato, nel rispetto del diritto comunitario.

3.3. A livello comunitario è opportuno essenzialmente esaminare se le situazioni descritte nuocciano al funzionamento del mercato interno (art. 8 A del Trattato) e se esse costituiscono un ostacolo al commercio in tale mercato (art. 3 c del Trattato).

3.4. I termini di pagamento, il loro allungamento e le disparità che si possono constatare in materia tra diversi Stati membri costituiscono probabilmente un ostacolo al commercio interno del mercato comune e nuocciono di conseguenza al suo funzionamento.

3.5. Tale situazione può nuocere anche alla creazione di un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità.

3.6. Il problema è particolarmente acuto per le imprese subfornitrici, si tratti di piccole e medie imprese (PMI) o di grandi imprese.

3.7. Tale situazione nuoce anche all'apertura degli appalti pubblici nella Comunità, campo particolare che richiede soluzioni specifiche da esaminare a parte (vedi sotto il punto 4.5).

3.8. È giusto dunque, come dice la Commissione, aprire un dibattito su tale problema e studiare le iniziative che, al suo livello, nel quadro della politica dell'impresa, potrebbero essere adottate per remediare a tale situazione, nell'interesse del funzionamento del mercato interno.

3.9. È tuttavia opportuno non perdere di vista il fatto che la Comunità si caratterizza, come avviene, d'altronde, per Stati federali come gli Stati Uniti e il Canada, per l'esistenza di ordinamenti giuridici diversi negli Stati membri. È a tal fine che il Trattato prevede, in particolare all'articolo 100 e seguenti, il ravvicinamento, per mezzo di direttive, delle legislazioni degli Stati membri allo scopo di eliminare tutte le perturbazioni nel funzionamento del mercato causate da tali disparità.

3.9.1. Tuttavia le disposizioni del Trattato appaiono inadeguate nella fattispecie perché le direttive di cui si parla all'articolo 100 e seguenti del Trattato possono avere per oggetto solo il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno un impatto diretto sull'istituzione od il funzionamento del mercato comune. Ora, le eventuali perturbazioni constatate in questo campo derivano in linea generale da pratiche commerciali diverse piuttosto che da disposizioni relative all'ordinamento statale.

3.10. È opportuno anche considerare che i termini di pagamento nelle transazioni commerciali costituiscono una forma di credito: il credito interaziendale in opposizione al credito bancario.

3.10.1. Le differenze constatate in materia di termini di pagamento possono derivare da pratiche bancarie e dall'uso di tecniche bancarie di credito diverse, come per esempio l'uso del credito concesso su effetti presentati allo sconto imperniato su un'operazione commerciale determinata, piuttosto che l'uso della linea di credito globale accordata all'impresa.

3.10.2. Ci si può attendere, dopo l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1993 della seconda direttiva bancaria 89/646/CEE⁽¹⁾, un ravvicinamento delle tecniche di finanziamento e un rafforzamento della concorrenza nella promozione di strumenti di finanziamento diversificati.

3.10.3. Inoltre, la licenza unica faciliterà «l'accompagnamento» delle imprese, attive in uno Stato membro diverso dal loro, da parte del loro ente creditizio.

3.10.4. È lecito altresì attendere in seguito all'attuazione del mercato interno bancario che sia più facile, specie in termini di rapidità e di costo, operare trasferimenti monetari.

3.11. Allo stato attuale del mercato comune, la politica del credito considerata uno strumento della politica monetaria, è tuttora di competenza degli Stati membri. Ne possono risultare differenze sensibili nella disponibilità del credito e nel suo costo.

3.11.1. La realizzazione dell'Unione economica e monetaria deve tendere a ridurre le differenze che ancora sussistono in tale campo.

3.12. Infine, va sottolineato con forza che settori economici esportatori, specialmente quelli situati negli Stati membri che sono essi stessi grandi esportatori, non considerano in generale i termini di pagamento e le loro differenze da uno Stato o da una regione all'altra come un ostacolo al commercio interstatale. Si tratta per essi semplicemente di un dato che è opportuno conoscere e di cui devono tenere conto nella loro strategia commerciale.

3.12.1. Quanto precede non si dovrebbe considerare universalmente valido per tutti i settori. È però probabile che lo sia per le nuove imprese, specie per quelle come le PMI e per tutte quelle che non hanno ancora esperienza del commercio fra Stati. Molti e svariati problemi attendono quelle che non hanno ancora esperienza di scambi nel mercato unico europeo, mercato nato solo circa cinque mesi fa.

3.13. La Commissione è giustamente preoccupata della situazione nell'intera Comunità. Le imprese che entrano nel mercato unico europeo per la prima volta devono assicurarsi che le loro operazioni nazionali sia-

no efficienti. Altrimenti le prospettive per un commercio internazionale florido possono essere offuscate a causa delle pratiche divergenti all'interno della Comunità. Pertanto molte delle iniziative di cui si parla più avanti nel parere sono del pari applicabili agli Stati membri.

4. Le iniziative

4.1. È opportuno in primo luogo esaminare il problema dell'informazione delle imprese che si dedicano al commercio fra Stati.

4.1.1. Tale informazione deve riguardare specialmente:

- la possibilità, in un certo settore e in un certo Stato membro, di negoziare i termini di pagamento al momento della conclusione del contratto, nonché gli usi in vigore;
- le pratiche non corrette in vigore in un determinato settore o in un determinato Stato membro in materia di pagamento;
- i modi di recupero esistenti nello Stato in questione, i loro costi, la loro durata e i loro risultati;
- i modi di finanziamento delle prestazioni commerciali (credito su effetti presentati allo sconto, credito venditore, credito acquirente, il factoring);
- le possibilità di assicurazione del credito;
- le modalità dei pagamenti, i loro costi e i loro termini;
- i termini di prescrizione.

4.1.2. La Commissione dovrebbe sostenere iniziative per contribuire ad una migliore informazione in materia. A tale proposito, va sottolineato il ruolo che possono svolgere gli Eurosportelli in tale campo; il loro obiettivo è, infatti, quello di fornire un regolare servizio d'informazioni.

4.1.3. Tale informazione deve essere fornita anche da parte delle organizzazioni professionali, nazionali ed europee, nonché dalle camere professionali, a prescindere dalla loro denominazione (camere di commercio, dell'artigianato, ecc.).

4.1.4. Essa deve essere fornita dagli enti creditizi ai quali ci si rivolge. Questi ultimi, per il fatto d'essere stabiliti nello stato dell'acquirente o grazie ai loro corrispondenti in tale stato, devono essere in grado di dare certe informazioni.

4.2. È opportuno anche esaminare la formazione dei dirigenti d'impresa che si dedicano al commercio fra Stati.

4.2.1. Tale formazione deve riguardare, oltre gli argomenti già descritti (vedi il punto 4.1.1) i problemi di gestione delle imprese (necessità di disporre di un capitale d'avviamento sufficiente, gestione della tesoreria, dei crediti, tecniche di finanziamento, ecc.).

⁽¹⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989.

4.2.2. Tale formazione viene data naturalmente con un insegnamento appropriato e deve essere regolarmente aggiornata, specie con l'intervento delle organizzazioni professionali e delle camere professionali in senso lato.

4.3. In riferimento ai termini convenzionali di pagamento, si constata che, nel quadro di una trattativa commerciale, spetta alle parti mettersi d'accordo su una merce, la sua qualità, i termini di consegna, il prezzo; quest'ultimo comprende normalmente il costo delle dilazioni di pagamento liberamente negoziate dalle parti secondo i propri interessi. Ne risulta che in un'economia libera di mercato, i termini di pagamento costituiscono degli elementi della trattativa commerciale.

4.3.1. Tuttavia, e allo scopo di garantire condizioni di vendita trasparenti, è auspicabile che queste siano espressamente conosciute, attraverso la loro menzione sui documenti commerciali.

4.3.2. Quando uno squilibrio dei rapporti di forza tra le parti, derivante da una posizione dominante si traduce in pratiche improprie che consistono segnatamente nell'imporre condizioni di transazione non eque, spetta alla Commissione intervenire in base all'articolo 86 del Trattato.

4.3.3. Per esempio, possono considerarsi impropri i termini di pagamento di durata anormale, tenuto conto della natura deperibile dei prodotti.

4.3.4. Tenuto conto dell'effetto diretto dell'art. 86 del Trattato, spetta anche alle autorità competenti nazionali intervenire su questa stessa base.

4.3.5. La Commissione deve far sì che tutti gli Stati membri istituiscano autorità competenti nel settore della concorrenza. Allo scopo di trovare situazioni in cui l'effetto di comportamenti anticoncorrenziali si limiti al mercato nazionale, la Commissione deve far sì che tutti gli Stati membri dispongano di una legislazione nazionale applicabile a ogni sfruttamento improprio di posizione dominante.

4.4. Per quanto riguarda i ritardi di pagamento, la Commissione dovrebbe studiare in modo approfondito la legislazione dei diversi Stati membri e raccomandare loro, se è il caso, in base all'articolo 155 del Trattato, di assicurare la realizzazione degli obiettivi seguenti:

- un termine di pagamento definito, eventualmente con menzioni figuranti sulla fattura, deve essere

rispettato e il pagamento deve essere fatto alla data convenuta, senza messa in mora;

- in mancanza di pagamento, gli interessi di mora decorrono immediatamente al tasso convenuto e, in mancanza del tasso convenuto, al tasso commerciale più alto in vigore per la moneta in cui è espresso il debito;
- tali interessi possono essere maggiorati per effetto di una clausola penale, specialmente se il debitore solleva una vertenza impropria al fine di dilazionare il pagamento;
- incoraggiare, allo scopo di evitare vertenze ingiustificate a fini di dilazione, il ricorso all'arbitrato;
- instaurare una procedura sommaria d'ingiunzione di pagamento, che arrivi all'emissione di un titolo esecutivo, con riserva d'opposizione, sul modello del «Mahnverfahren» tedesco.

4.4.1. Il Comitato considera inoltre che «sia necessario esaminare rapidamente la situazione degli operatori che nonostante le disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968, hanno difficoltà ad ottenere esecuzione in uno Stato membro di un titolo esecutivo emesso in materia civile da una giurisdizione di un altro Stato membro» [Il mercato interno dopo il 1992. Raccogliere la sfida (III/21/1992, n° 23, pag. 41)].

4.5. In merito agli appalti pubblici, bisognerebbe, secondo la Commissione, preparare una proposta di direttiva che s'isciva nella linea delle direttive precedenti relative agli appalti pubblici. Si tratterebbe con questa nuova direttiva di ravvicinare la legislazione degli Stati membri in ordine ai termini di pagamento dei lavori, forniture e servizi e in merito agli interessi per ritardo nel pagamento, restando fermo il diritto delle parti di stabilire diversamente.

4.5.1. Nel caso in cui il termine di pagamento così determinato fosse superato, l'aggiudicatario avrebbe diritto al pagamento, in pieno diritto e senza messa in mora, per mese o parte di mese di ritardo, di un interesse calcolato pro-rata per il numero di giorni di ritardo al tasso commerciale più elevato praticato nella moneta del debito durante tutto il periodo preso in considerazione, tasso eventualmente maggiorato di un certo numero di punti, come penalità.

4.5.2. I subappaltatori dovrebbero ottenere pagamenti nelle stesse condizioni per quanto riguarda i termini e gli interessi di mora.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento, che ha ottenuto almeno un quarto dei voti espressi, è stato respinto in sede di dibattito:

Dopo il punto 3.13 inserire i seguenti nuovi punti:

«3.14. Nel documento di lavoro, sviluppando il tema, la Commissione si è limitata a trattare i termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese.

3.15. Il Comitato fa tuttavia osservare che problemi dello stesso tipo si pongono anche per i consumatori, in particolare nel caso di acquisto di beni di consumo durevoli. È venuta infatti a svilupparsi una prassi in base alla quale i pagamenti vengono effettuati con un anticipo di tre fino a sei mesi prima della consegna, con il rischio concreto in certi casi che l'impresa in causa nel frattempo sia fallita.»

Motivazione

Il consumatore è parte del mercato quando acquista beni e servizi, per cui partecipa anche alle transazioni commerciali. In un'analisi dei problemi relativi ai termini di pagamento, a nostro avviso non si può trascurare la posizione dei consumatori. Ora la Commissione intende aprire un vasto dibattito, per il tramite di un Libro verde in merito a questo tema; perciò importa segnalare le eventuali omissioni riscontrate nell'analisi.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 40, voti contrari: 52, astensioni: 8.

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività⁽¹⁾

(93/C 249/10)

Il Consiglio, in data 11 giugno 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al relatore generale Pricolo il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 30 giugno 1993, nel corso della 307^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. In occasione della ripartizione — tra produttori individuali o latterie — delle quantità globali nazionali di latte, fissate con il Regolamento del Consiglio n. 856/84 del 31 marzo 1984 (regolamento con il quale fu istituito il contingentamento della produzione lattiera), restarono esclusi dall'attribuzione del « quantitativo di riferimento » quei produttori che avevano assunto l'im-

pegno, ai sensi del precedente Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1078/77 del 17 maggio 1977, di non commercializzare il latte o di riconvertire le mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne, rispettivamente per un periodo di cinque e quattro anni.

1.2. Per il fatto di non aver venduto latte nel corso dell'« anno di riferimento », dell'anno cioè assunto quale dato storico per il calcolo della produzione da contingentare (generalmente l'anno 1981), detti produttori — denominati poi « SLOMEURS » — furono considerati

⁽¹⁾ GU n. C 157 del 9. 6. 1993, pag. 11.

inesistenti o non presenti sul mercato e quindi quali soggetti a cui non andavano attribuite quote individuali, in ragione anche della circostanza che la normativa comunitaria del marzo 1984 [Regolamenti (CEE) n. 856/84 e 857/84] ignorava del tutto la loro particolare situazione.

1.3. Avverso tale esclusione taluni produttori presentarono ricorso alla Corte di Giustizia che, per ben due volte — nell'aprile 1988 e poi nel dicembre 1990 — ha dichiarato invalida le regolamentazione comunitaria per violazione del legittimo affidamento dei produttori, per non aver essa contemplato l'attribuzione in loro favore dei quantitativi di riferimento.

1.4. A seguito di tali sentenze e delle modifiche apportate dal Consiglio al Regolamento (CEE) n. 857/84, concernente l'applicazione del prelievo supplementare, prima nel marzo 1989 e poi nel giugno 1991, si è provveduto all'attribuzione di specifici quantitativi di riferimento in favore dei produttori SLOMEURS.

1.5. Nel frattempo, la Corte di Giustizia è stata adita da taluni produttori per ottenere, ai sensi dell'articolo 215 del Trattato di Roma, la condanna della Comunità al risarcimento del danno ad essi cagionato con l'esclusione dall'assegnazione del quantitativo di riferimento. Avendo la Corte, con sentenza del 19 maggio 1992, condannato la Commissione e il Consiglio a risarcire il danno e risultando di circa 12 000 il numero dei potenziali aventi diritto all'indennizzo, la Commissione ha correttamente ritenuto, con la proposta di regolamento oggetto del presente parere, di offrire una soluzione globale transattiva a tutti gli interessati — e non soltanto ai ricorrenti in Corte di Giustizia — basata su un calcolo forfettario del danno, non potendosi ovviamente procedere ad un'analisi ex post delle singole situazioni individuali.

2. Osservazioni generali

2.1. Non è in discussione il principio se il danno debba essere risarcito, essendosi favorevolmente pronunciata la Corte, tra l'altro con dovizia di argomenti.

2.2. È altrettanto fuor di dubbio che i beneficiari dell'indennizzo sono soltanto quei produttori che hanno effettivamente ripreso la produzione lattiera. Si tratta precisamente:

- a) di quei produttori (prima serie di SLOMEURS) nei cui confronti si è già proceduto all'«attribuzione definitiva» del quantitativo di riferimento alla data del 29 marzo 1991, essendosi accertato che essi hanno rispettato durante il cosiddetto «periodo probatorio» di produzione, determinati obblighi (ad esempio: obbligo di non partecipare ad un programma di abbandono della produzione lattiera; obbligo di non tentare operazioni speculative attraverso l'assegnazione della quota, ecc.);
- b) di quei produttori (seconda serie di SLOMEURS) nei cui confronti si è proceduto ad una «attribuzione provvisoria» del quantitativo di riferimento, attri-

buzione che diventerà definitiva il 1° luglio 1993 se, nel corso del periodo probatorio in atto, essi dimostreranno di aver rispettato gli impegni assunti.

2.3. L'attribuzione, definitiva o provvisoria, contiene in sé il riconoscimento da parte dell'autorità competente che il produttore aveva beneficiato in passato del «premio di non commercializzazione del latte» o del «premio di riconversione» e che per tal motivo non aveva ricevuto — all'atto del contingentamento della produzione (cioè nel 1984) ovvero al termine del periodo di non commercializzazione o di riconversione — il quantitativo di riferimento.

2.4. L'errore insito nella normativa comunitaria dell'epoca è stato quello di sottintendere il produttore slomeur alla stregua di chi avesse definitivamente abbandonato la produzione lattiera, laddove si trattava di un semplice caso di sospensione delle vendite per un periodo limitato.

2.5. La questione che si pone concerne l'individuazione del periodo e della quantità annuale di latte da risarcire nonché la determinazione dell'entità del danno.

2.6. Il problema del «periodo» e della «quantità annuale» di latte da prendere in considerazione ai fini della valutazione del danno è stato già affrontato e risolto dalla Corte. Questa infatti, ha ritenuto che il «periodo» si situi tra la data di scadenza dell'impegno di «non commercializzazione» o di «riconversione», e comunque non anteriormente al 2 aprile 1984 (inizio del contingentamento della produzione lattiera), e la data sotto la quale il produttore «slomeur» ha effettivamente ricevuto il «quantitativo di riferimento». Per quanto concerne la quantità annuale di latte, la Corte ha stabilito che occorre fare riferimento alla quantità presa in considerazione per il calcolo del premio di non commercializzazione o del premio di riconversione.

2.7. Per contro, la Corte ha ritenuto di non poter essa stessa determinare l'ammontare dell'indennizzo dovuto a ciascun ricorrente, e si è limitata a invitare le parti a mettersi d'accordo su tale aspetto, indicando il possibile criterio della perdita di reddito costituita dalla differenza tra i ricavi che il produttore avrebbe tratto dalle vendite di latte durante il periodo da risarcire e i ricavi da lui effettivamente conseguiti durante lo stesso periodo attraverso le vendite di latte al di fuori della quantità di riferimento nonché attraverso eventuali attività sostitutive.

2.8. Il Comitato non può che esprimere piena soddisfazione per l'iniziativa assunta dalla Commissione, intesa a porre fine ad una situazione di palese ingiustizia nella quale sono stati posti, per omissione del legislatore, numerosissimi produttori di latte. Esso sottolinea l'urgenza di pervenire, con l'approvazione della proposta di regolamento, al risarcimento del danno in loro favore.

3. Osservazioni particolari

3.1. Il Comitato condivide il proposito della Commissione di risolvere non soltanto la situazione dei produttori che hanno presentato ricorso alla Corte di Giustizia, ma anche quella di tutti gli altri produttori che si trovano nella stessa condizione di soggetti danneggiati da una regolamentazione comunitaria carente e omissiva.

3.2. Esso ritiene altresì che, dato l'elevato numero di produttori interessati, non sia materialmente possibile una quantificazione del danno caso per caso, ma si imponga una soluzione transattiva forfettaria, equa e di rapida, agevole applicazione.

3.3. Il Comitato giudica anche accettabile il metodo di calcolo definito dalla Commissione per la valutazione del danno, basato sul criterio della dimensione aziendale e su quello della produzione media ponderata di ciascuno Stato membro.

3.4. I risultati della metodologia proposta dalla Commissione — riportati nella tabella allegata alla proposta di regolamento — consentiranno agli Stati

membri interessati di determinare con sufficiente sollecitudine l'importo dell'indennizzo, in quanto la tabella contiene le cifre dovute per ogni 100 kg di latte, in funzione delle annualità da risarcire e in funzione della tipologia aziendale (aziende con produzione di latte fino a 50 000 kg; aziende con produzione da 50 000 a 120 000 kg; aziende con produzione oltre i 120 000 kg).

3.5. In definitiva, il Comitato ritiene di poter dare la propria adesione alla proposta della Commissione.

3.6. Esso deve però segnalare che le date del 31 luglio e del 31 agosto 1993, contemplate all'articolo 10, paragrafo 2, quali termini utili per la presentazione delle domande di risarcimento del danno, non appaiono date realistiche, tenuto conto del tempo occorrente per l'approvazione del regolamento e dell'esigenza di una diffusa informazione della normativa presso tutti gli interessati. È preferibile prevedere un termine almeno di due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle CE. Ne consegue che anche la data del 30 settembre 1993, indicata all'articolo 16 quale termine ultimo entro cui gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i pagamenti effettuati in favore dei produttori SLOMEURS, dev'essere riportata a sei mesi dalla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale delle CE.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici⁽¹⁾

(93/C 249/11)

Il Consiglio, in data 31 marzo 1993, ha deciso, conformemente all'articolo 118 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Etty, in data 10 giugno 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 30 giugno 1993, nel corso della 307^a sessione plenaria, con 92 voti favorevoli, 48 contrari e 7 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta della Commissione fa seguito alla Direttiva-quadro del 12 giugno 1989. Essa copre una gamma di esposizioni ad agenti fisici non ancora trattati dalle direttive CEE, fatto salvo il rumore, che forma già oggetto di una direttiva in vigore.

1.2. La proposta attualmente all'esame del Comitato intende coprire buona parte dei rischi derivanti da agenti fisici, ivi compreso l'aggiornamento della precedente direttiva sul rumore. Essa interessa il rumore, le vibrazioni, le radiazioni ottiche come pure i campi e le onde elettromagnetiche, ma non le radiazioni ionizzanti, che sono state per lungo tempo oggetto di particolareggiati controlli CEE separati, né gli effetti non uditivi del rumore (sui quali la Commissione preparerà come primo passo un'ulteriore raccomandazione). Tra l'altro essa non copre neanche la compressione/decompressione, la tensione termica o gli effetti fisici sul sistema muscolare/osseo, che sono attribuibili a metodi di lavoro piuttosto che ad agenti specifici né, ad esempio, tratta gli incidenti dovuti all'elettricità. Il livello d'informazione e di conoscenza dei rischi varia a seconda degli agenti attualmente considerati, ed è molto maggiore per il rumore e le vibrazioni, riconosciuti come gravi agenti di rischio sul luogo di lavoro: esistono tuttavia rischi riconosciuti dei danni derivanti da talune radiazioni ottiche (ad esempio il laser e gli ultravioletti).

1.3. La Commissione ha scelto di elaborare il documento sotto forma di una direttiva che comprendesse i principi generali della valutazione del rischio, la misurazione, il controllo dell'esposizione, la protezione, la formazione e la consultazione e il controllo sanitario, ed ha applicato tali principi ai quattro agenti negli allegati specifici. Tale approccio sistematico è scelto di preferenza rispetto a direttive specifiche separate, e si pone in linea con la Risoluzione del 13 settembre 1992 del Parlamento europeo, in cui quest'ultimo invitava la

Commissione a predisporre una proposta di direttiva sui rischi derivanti dal rumore e dalle vibrazioni e da altri agenti fisici durante il lavoro.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione rappresenti un importante complemento delle norme comunitarie esistenti nel settore della tutela e della sicurezza della salute sul luogo di lavoro e prende atto con preoccupazione della portata di queste particolari aree a rischio che coinvolgono decine di milioni di lavoratori nella Comunità.

2.2. Al tempo stesso il Comitato nota le lacune e le disparità tra le normative nazionali. Riconosce inoltre la difficoltà di predisporre norme comunitarie che definiscano standard di misurazione e di osservanza allo scopo di conseguire il controllo ad un livello di rischio accettabile, determinato mediante procedure democratiche comunitarie.

2.3. Il Comitato può accettare che la Commissione abbia scelto la forma della direttiva per la proposta in esame.

2.4. Per quanto riguarda lo strumento normativo proposto per il rumore, il Comitato può essere d'accordo con un aggiornamento della vigente Direttiva 86/188/CEE. Il Comitato è conscio del fatto che taluni Stati membri hanno iniziato, solo di recente, ad applicare tale direttiva e che non si è pertanto sinora acquisita una sufficiente esperienza in materia. Considerando che il Consiglio è tenuto a riesaminare la direttiva prima dell'inizio del 1994, il notevole numero di lavoratori interessati ed i progressi tecnologici verificatisi nel periodo successivo all'adozione dello strumento normativo esistente ne legittimano la revisione. Il Comitato nota che le disposizioni sono dirette specificatamente ai danni uditivi causati dal rumore e richiede che la sordità da rumore sia inclusa nella Raccomandazione della Commissione del 22 maggio 1990 relativa all'adozione di un programma europeo per le malattie professionali.

⁽¹⁾ GU n. C 77 del 18. 3. 1993, pag. 77.

2.4.1. Il Comitato osserva che la proposta per il rumore riguarda i settori del trasporto aereo e marittimo, che non sono coperti dalla vigente Direttiva 86/188/CEE. L'estensione avrà senza dubbio importanti ripercussioni sui costi. Tuttavia si dispone di informazioni insufficienti sull'eventuale impatto finanziario. Nella prospettiva dei prossimi passi del processo decisionale relativo alla proposta di direttiva in esame, il Comitato ritiene importante che la Commissione integri le proprie proposte con dei calcoli più adeguati. Sarà ovviamente necessario includervi i costi sociali, in termini di conseguenze nocive per la salute dei lavoratori, del mantenimento delle attuali politiche di sicurezza e salute.

2.5. In linea di principio il Comitato accoglie con soddisfazione le proposte della Commissione sulle vibrazioni contenute nella direttiva e ritiene della massima importanza che venga introdotta una direttiva comunitaria in materia. Anche nella raccomandazione della Commissione sul programma europeo per le malattie professionali sono inclusi i danni alla salute derivanti dalle vibrazioni.

2.6. Il Comitato ha rilevato talune difficoltà nella stima, misurazione e controllo dei rischi professionali derivanti da radiazioni ottiche e campi ed onde elettromagnetici, ma reputa possibile estendere talune misure di tutela ai lavoratori di questi settori. Il Comitato nota alcuni esempi nei quali sono richieste misure specifiche (radiazioni ultraviolette, laser). Misure semplici e pratiche sono già disponibili. Sulla base delle attuali conoscenze potrebbe essere prematuro sviluppare ora strumenti per le radiazioni ottiche e per i campi e le onde elettromagnetiche. Nell'ottica dell'attuale dibattito scientifico il Comitato desidera tuttavia incoraggiare la Commissione a continuare il proprio lavoro, per giungere alla proposta, in futuro, di misure di protezione pertinenti.

2.7. Il Comitato ha esaminato i provvedimenti generali presentati nella sezione II della proposta e li ritiene conformi ai principi comunitari di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Appoggia altresì le proposte della sezione III per lo sviluppo di adeguate misure relative al controllo sanitario, ai metodi e le attrezzature di lavoro ed alla procedura di consultazione di cui all'articolo 10 (con particolare riguardo per le deroghe di cui all'art. 14).

2.8. Il Comitato è stato informato circa le diverse interpretazioni dei parametri dei vari livelli: un livello massimo oltre il quale dev'essere prevenuta l'esposizione; un livello di soglia al quale tendono le misure di tutela contenute nella proposta, ed una fascia di azione all'interno della quale provvedimenti specifici consentirebbero la riduzione adeguata per ogni singolo caso.

2.8.1. Pur accettando l'intento della Commissione per la quale il livello di soglia dovrebbe essere un

obiettivo a lungo termine, il Comitato nota altresì che la direttiva richiede, tra l'altro, che il rischio derivante da esposizione ad agente fisico dev'essere ridotto al livello più basso possibile. Inoltre, il testo della direttiva non chiarisce se il livello di soglia costituisca o meno un imperativo giuridico.

2.8.2. Il Comitato raccomanda quindi alla Commissione di rivedere le suddette definizioni.

2.9. Tale questione ricorre nelle osservazioni di ordine particolare che seguono, in cui sono esaminati gli articoli della direttiva e gli allegati di ognuna delle quattro sezioni. Essa riguarderebbe anche agenti che verranno inseriti in futuro nella direttiva.

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. Articolo 3, paragrafo 3

3.1.1. La Commissione dovrebbe fornire un orientamento circa i particolari gruppi a rischio (ad esempio in base alla professione), e non lasciare tale compito agli Stati membri.

3.1.2. Occorre chiarire che i provvedimenti da adottare per i particolari gruppi a rischio devono mirare esclusivamente alla prevenzione e non costituire una base per la selezione dei lavoratori.

3.1.3. Il Comitato solleva la questione dei possibili effetti sinergici di un'esposizione ad un agente fisico concomitante all'esposizione ad altri agenti fisici o chimici.

3.2. Articolo 15

3.2.1. Tutte le parti sociali dovrebbero partecipare alla formulazione dei documenti addizionali.

3.3. Allegato I, Rumore

3.3.1. Nel ribadire quanto indicato nelle osservazioni generali di cui al punto 2.8 sui livelli di soglia, il Comitato approva l'obiettivo della Commissione di conseguire un livello di 75 db(A) sul lungo periodo. Tuttavia, la Commissione dovrebbe riformulare il passaggio in questione, dato che il testo attuale potrebbe dar adito a confusione.

3.3.2. Per quanto riguarda il livello intermedio di 80 db(A) stabilito dalla Commissione, il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe indicare con maggior chiarezza gli argomenti a favore della proposta di diminuire l'attuale livello di 85 db(A).

3.3.3. Il Comitato nota che non vengono fornite informazioni sull'impatto finanziario, in termini di costi del controllo sanitario, della diminuzione del livello intermedio da 85 ad 80 dB(A).

3.3.3.1. La Commissione dovrebbe spiegare perché il testo sul controllo sanitario dell'allegato in oggetto parla di «right» mentre in altri allegati si dice che il lavoratore «is entitled».

3.4. Allegato II, Vibrazioni meccaniche

3.4.1. Il Comitato ha esaminato gli argomenti favorevoli e contrari all'impiego, per le vibrazioni, d'una misura standard diversa da quella utilizzata per altri agenti fisici (ad esempio 4 ore anziché 8). Il Comitato

può accettare la scelta di 8 ore fatta dalla Commissione. Non sembra vi sia motivo di trattare le vibrazioni diversamente dagli altri agenti fisici.

3.4.2. Nella misura in cui le vibrazioni interessino tutto il corpo, il Comitato ritiene che nella maggior parte dei casi si possa ottenere una riduzione del rischio tramite prescrizioni di carattere ergonomico.

3.4.3. Per quanto riguarda la protezione individuale per le vibrazioni che interessano tutto il corpo, il Comitato osserva che in molti casi si può ottenere tale protezione costruendo un posto a sedere sulle macchine, generalmente a costi contenuti.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento, che ha ottenuto almeno un quarto dei voti, è stato respinto nel corso dei dibattiti.

Sostituire l'intero testo del parere con quanto segue:

«1. Introduzione

1.1. La proposta della Commissione, che rientra nell'ambito della direttiva quadro 89/391/CEE, intende aggiornare l'attuale direttiva relativa alla protezione contro il rumore (Direttiva 86/188/CEE) e, al tempo stesso, inserire tale aggiornamento nell'ambito d'una direttiva quadro più limitata, che copra la protezione dei lavoratori relativamente alla loro esposizione ai rischi derivanti da una serie di agenti fisici diversi.

1.2. La proposta ha per oggetto il rumore, le vibrazioni, le radiazioni ottiche ed i campi ed onde elettromagnetici. La Commissione ha scelto la forma della direttiva, che tenta d'applicare principi comuni ai quattro agenti elencati (nonché, probabilmente, a qualsiasi altro agente fisico venga aggiunto a tempo debito). I principi in questione comprendono la valutazione dei rischi, la misurazione, il controllo dell'esposizione, le misure protettive, la formazione, la consultazione, il controllo sanitario, la soglia di esposizione, i livelli d'azione intermedi nonché un livello massimo.

2. Osservazioni di carattere generale

Non può esserci dubbio sul fatto che il Comitato desidera che i lavoratori vengano protetti contro i rischi derivanti da agenti fisici.

Tuttavia, per i motivi qui di seguito riassunti, il Comitato ritiene che la direttiva proposta non rappresenti uno strumento efficace a conseguire tale obiettivo.

2.1. La proposta, che tenta d'applicare un unico assieme di principi a quattro agenti fisici assai diversi tra loro (con la possibilità d'aggiungervene altri) lascia a desiderare. Le discrepanze nei quattro allegati ribadiscono le difficoltà dovute alle differenze inerenti ai vari agenti ed al grado assai distinto di conoscenza circa i vari agenti ed i loro effetti.

Ad esempio: la molteplicità dei vari livelli è una potenziale causa di confusione e rende difficile rispettare le disposizioni. (È indicativo che un'analoga proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi

d'esposizione ad agenti chimici si limiti ad un gruppo omogeneo di agenti chimici, nella misura in cui si tratta di controllare, ma non necessariamente di mettere al bando, tali agenti, lasciando il controllo di prodotti chimici quali i carcinogeni e le sostanze biologiche a direttive separate.)

2.2. Il testo della proposta risulta poco chiaro, e può quindi dar adito a malintesi ed interpretazioni diverse da parte di autorità differenti. In pratica chi dovrà applicare le disposizioni sarà incerto sulle modalità d'applicazione delle stesse.

Ad esempio: nell'articolo 5, paragrafo 1 non è chiaro che cosa s'intenda col brano di frase « i rischi derivanti dall'esposizione all'agente fisico...debbono essere ridotti al livello più basso possibile»; né si comprende che cosa s'intenda auspicando che tale riduzione sia «al di sotto del livello di soglia indicato nel pertinente allegato». La Commissione asserisce che si tratta d'un obiettivo a lungo termine, ma tale asserzione non trova riscontro nel testo della proposta e quindi non ha valore di disposizione.

2.3. Il Comitato lamenta la mancanza di un'analisi informativa dei costi e dei benefici. Ritiene che le disposizioni imporrebbero costi significativi in cambio di un dubbio miglioramento della salute sul luogo di lavoro, e potrebbero recare uno svantaggio sproporzionato alle piccole e medie imprese, le quali dovranno ricorrere a consulenti per conoscere le modalità d'applicazione della proposta. Inoltre, nel testo dell'articolo 5 non si tiene minimamente conto della praticabilità finanziaria delle proposte (in particolare al paragrafo 2 dell'articolo 5), aspetto che tuttavia in molti casi riveste un'importanza straordinaria.

2.4. Il Comitato esprime altresì preoccupazione dato che la proposta prevede per taluni agenti fisici controlli la cui necessità non sembra comprovata da risultati scientifici.

3. Osservazioni relative a parti specifiche della proposta (Singoli agenti fisici)

Gli esempi tecnici che seguono motivano le preoccupazioni relativamente a singoli agenti fisici inclusi nella proposta, spiegano le osservazioni di carattere generale che precedono e conducono alle conclusioni del presente testo:

3.1. Rumore

3.1.1. La Direttiva 86/188/CEE prevede specificamente, all'articolo 10, che la direttiva verrà riesaminata «tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia e considerata l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva». Al Comitato non risulta vi sia alcun rapporto in merito all'acquisizione d'una tale esperienza, ciò che è comprensibile dato che la direttiva è d'applicazione relativamente recente, in taluni Stati membri assai recente. La mancanza d'un rapporto sull'esperienza acquisita significa non soltanto che la Commissione propone al Consiglio d'agire violando la Direttiva 86/188/CEE, ma per di più manca un pilastro importante sul quale basare una tale revisione.

3.1.2. La scelta di 75 dB(A) come livello quantitativo di soglia è estremamente controversa. È noto che la perdita delle facoltà uditive è assai ridotta persino in caso d'esposizione a livelli di 80 dB(A) (ciò vale anche per la percentuale più sensibile della popolazione) se si tiene conto del processo d'invecchiamento naturale. Il livello di 75 dB(A) sembra pertanto non poggiare su alcun dato certo. La necessità medesima d'un livello di soglia viene messa in dubbio per tal motivo e per quanto viene detto nel seguente punto.

3.1.3. Non è chiaro lo scopo di fissare un livello di soglia, soprattutto dato che superare tale livello non determina alcuna azione chiaramente definita. Tenendo conto dei problemi citati al punto 2.2 in riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, se s'interpreta tale paragrafo poco chiaro nel senso di dover ridurre l'esposizione al livello di soglia, in particolare avvalendosi di misure di natura tecnica e/o di organizzazione del lavoro, come indica il paragrafo 2 dell'articolo 5, l'applicazione della disposizione sarà in numerosi casi tecnicamente impossibile, e comporterà costi sproporzionatamente elevati anche in numerosi casi nei quali sia tecnicamente possibile. Le asserzioni al paragrafo 2 dell'allegato 1 confondono ulteriormente il testo, dato che non fanno capire se il programma di riduzione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5 debba esser volto a raggiungere il livello di soglia di 75 dB(A) o piuttosto il livello d'azione di 85 dB(A). Resta inoltre poco chiaro l'impiego delle attrezzature di protezione personale, che pure sono la misura di protezione utilizzata più di frequente.

3.1.4. La proposta di creare locali di riposo a livelli di rumore assai bassi è in molti casi problematica, e la riduzione del rumore a 60 dB(A) durante il sonno risulta di rado realistica.

3.1.5. La proposta d'estendere le disposizioni onde coprire anche le attività di trasporto aereo e marittimo non mancherà di comportare costi notevoli, ma non vi sono valutazioni di sorta in tal senso e l'estensione non è giustificata da relativi benefici.

3.2. Vibrazioni

3.2.1. Il livello di soglia e gli altri livelli proposti sono parametri normativi assai controversi.

La loro misurazione sul luogo di lavoro, in particolare in termini di dosi ed effetti individuali, è difficile ed ambigua, dato che dipende non solamente dall'apparecchiatura che produce la vibrazione, ma anche dalle modalità del suo impiego, dal materiale sul quale si lavora e da circostanze esterne.

L'applicazione di livelli normativi è poco pratica senza una misurazione significativa.

3.2.2. L'esperienza al di fuori della Comunità indica che il rispetto di requisiti normativi non è pertanto sempre possibile né fattibile, ragione per la quale un codice di condotta rappresenta un metodo migliore per proteggere i lavoratori.

3.2.3. « Attualmente non sono disponibili adeguate attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni » (asserzione nell'Allegato 2).

3.2.4. Le varie deroghe previste dall'allegato denotano alcuni dei problemi che comporta l'applicazione delle misure proposte allo stato attuale delle conoscenze scientifiche.

3.3. *Radiazioni ottiche*

3.3.1. La conoscenza scientifica in materia è ancora relativamente ridotta, e gli strumenti di misurazione sono più a livello di laboratorio che adeguati ad un impiego sul luogo di lavoro.

3.3.2. Un numero enorme di lavoratori che lavorano all'aperto sono probabilmente esposti ad un livello di radiazioni solari ultraviolette che supera il livello proposto all'allegato 4, già dopo una breve esposizione, ma proteggerli risulta estremamente problematico. Anche profittando di deroghe per i lavoratori che lavorano all'aperto, tali deroghe non li esentano dal controllo medico. È virtualmente impossibile che le piccole e medie imprese possano rispettare un tale requisito normativo.

3.3.3. I rischi dovuti a laser sembrano essere sotto controllo senza che vi sia necessità di misure normative aggiuntive.

3.4. *Onde e campi*

3.4.1. Analogamente a quanto vale per gli agenti fisici sopra citati, le conoscenze scientifiche relativamente ai campi ed alle onde sono ancora in una fase di sviluppo, il che vale anche per gli strumenti di misurazione e per le misure protettive.

3.4.2. « Non esiste un modo pratico di protezione contro l'esposizione ai campi magnetici » (asserzione nell'Allegato 4).

4. Conclusioni

Il Comitato ritiene pertanto che un'efficace protezione dei lavoratori non sia garantita nel modo migliore dalla direttiva proposta [doc. COM (92)560 def.]. Il testo della direttiva non ne permette un'applicazione efficace e, in taluni casi, non esistono né una conoscenza scientifica né una strumentazione sufficiente a permetterne la corretta applicazione.

5. Raccomandazioni

Il Comitato chiede al Consiglio di rinviare la proposta alla Commissione, allo scopo sopra tutto:

5.1. Di preparare una relazione sui progressi scientifici e tecnologici e sull'esperienza acquisita nell'applicazione della Direttiva 86/188/CEE. Sulla base di tale relazione, e sulla base d'altre questioni pertinenti, la Commissione dovrebbe quindi rivedere la Direttiva 86/188/CEE e preparare una nuova proposta, qualora necessario, di modifica della direttiva di protezione contro il rumore.

5.2. Promuovere un'ulteriore ricerca in merito alle caratteristiche degli altri agenti fisici inclusi nella proposta in esame, il loro effetto sui lavoratori e gli strumenti di misurazione e protezione, nella prospettiva di elaborare proposte che poggino su dati scientifici e pratici per qualsiasi strumento legislativo si riveli necessario.

5.3. Nel frattempo elaborare documenti informativi capaci d'offrire a datori di lavoro e lavoratori le informazioni più efficaci, permettendone anche la protezione, nella prassi, contro gli effetti delle vibrazioni meccaniche, delle radiazioni ottiche e dei campi ed onde.»

Motivazione

Evidente.

Risultato della votazione

Voti favorevoli: 56, voti contrari: 92, astensioni: 5.

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio concernente un'iniziativa comunitaria nel campo della tecnologia a favore delle persone disabili e degli anziani (TIDE) (1993-1994) ⁽¹⁾

(93/C 249/12)

Il Consiglio, in data 11 giugno 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha incaricato la Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura » di preparare i lavori in materia. Nel corso dei lavori il Comitato ha nominato Frandi relatore generale (artt. 18 e 46 del Regolamento interno).

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 giugno 1993, nel corso della 307^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato economico e sociale deplora di non aver potuto procedere ad un approfondito esame della « Proposta di decisione del Consiglio concernente un'iniziativa comunitaria nel campo della tecnologia a favore delle persone disabili e degli anziani (TIDE) (1993-1994) » a causa dei tempi estremamente ridotti a disposizione, in conseguenza del ritardo dell'invio della necessaria documentazione.

2. Il Comitato condivide la necessità di un'iniziativa volta a stimolare la creazione in Europa di un mercato interno della tecnologia della riabilitazione per agevolare l'integrazione socioeconomica delle persone disabili e degli anziani.

3. A tal fine è senza dubbio da ritenersi positiva l'azione TIDE così come la stessa è prefigurata nel testo sottoposto all'attenzione del Comitato economico e sociale e che trae origine dall'esperienza maturata nella prima fase del TIDE stesso.

4. Il Comitato si riserva la possibilità di fare osservazioni di carattere anche più generale e di proporre ulteriori osservazioni in un supplemento di parere.

5. Il Comitato economico e sociale osserva inoltre come, ai fini proprio del duplice, correlato obiettivo della creazione di un mercato della produzione di presidi e tecnometologie dedicate alla riabilitazione e

dell'inserimento a piena dignità dei disabili e degli anziani nei cicli produttivi, sia opportuno proseguire sulla strada intrapresa, estendendo ed ampliando il modello di intervento attualmente molto mirato ad alcuni particolari aspetti delle scienze applicate, quale la telematica.

6. Sempre ai fini di un ottimale conseguimento del proposto e surrichiamato duplice obiettivo è, infatti, assai auspicabile che si eviti ogni rischio di monocultura e che si agisca, in termini multidisciplinari ed interdisciplinari, con collegamenti organici e meditati con il piano quadriennale di Ricerca e Sviluppo tecnologico (RST) e con le previsioni dei fondi strutturali.

7. Non altrimenti, infatti sarebbe possibile ottenere il conseguimento di un mercato vasto ed il pieno inserimento attivo dei portatori di limite, se non per diffusione applicata sul territorio di tutto ciò che, ai vari livelli, possa essere considerato come una intrinseca eliminazione di barriere fisiologiche in generale, per la qual cosa è essenziale una attiva certificazione degli

(1) GU n. C 166 del 17. 6. 1993, pag. 12.

utenti, ottenuta anche per partecipazione di loro associazioni di categoria in termini di sinergia con le istanze di ricerca, con quelle produttive, amministrative e sociali.

8. Al fine di dare, quindi, maggiore e più concreta incisività all'azione di stimolazione della creazione di un mercato interno e dell'inserimento attivo nel mondo della produzione dei disabili e degli anziani, si ravvisa la necessità di costituire un organico collegamento fra le varie iniziative che, a vario titolo e con varie angola-

zioni e presso diverse direzioni generali, sono o potrebbero essere poste in atto in tal campo, costituendo un gruppo unitario di lavoro coordinato e finalizzato.

9. Nel merito più specifico il Comitato economico e sociale richiama ancora una volta l'attenzione del Consiglio affinché i risultati dell'azione comunitaria formino oggetto di una valutazione che la Commissione debba trasmettere non solo al Consiglio ed al Parlamento europeo (come previsto dall'art. 4), ma anche al Comitato economico e sociale.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

Parere in merito alle relazioni fra la Comunità europea e il Giappone

(93/C 249/13)

Il Comitato economico e sociale, in data 20 ottobre 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 20, terzo comma, del Regolamento interno, di elaborare il parere in merito alle relazioni fra la Comunità europea e il Giappone.

La Sezione «Relazioni esterne, politica commerciale e dello sviluppo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Romoli in data 16 giugno 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 giugno 1993, nel corso della 307ª sessione plenaria, il seguente parere.

SOMMARIO

Il parere propone una riflessione sul tema dell'orientamento a medio e lungo termine delle relazioni economiche e politiche fra la Comunità europea e il Giappone, già migliorate notevolmente dopo la «Dichiarazione congiunta» del 18 luglio 1991.

Il parere raccomanda di non esasperare i punti di attrito sulle questioni commerciali a breve, ma di cercare le cause e le soluzioni per un riequilibrio degli scambi commerciali.

Consiglia inoltre una riflessione approfondita sul significato del «surplus commerciale giapponese» e sulle opportunità che l'utilizzo delle eccedenze finanziarie relative potrà offrire.

Potrebbe infatti aprirsi una nuova fase d'iniziative congiunte fra le aziende europee e giapponesi, sia nella Comunità che in paesi terzi, secondo una visione di cooperazione ad ampio respiro, economica e politica, suggerita da un recente rapporto del Ministero degli Esteri del Governo di Tokio.

Il parere approva con vigore tale prospettiva e invita a passare rapidamente dalle enunciazioni generali ai fatti concreti.

Una fondamentale importanza assumerà comunque l'approfondimento della conoscenza reciproca e del dialogo culturale e sociale fra l'Europa comunitaria e il Giappone.

LE RELAZIONI FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GIAPPONE VERSO UNA NUOVA FASE DI COOPERAZIONE

1. Introduzione

1.1. Il Comitato economico e sociale ha approvato, nella sessione plenaria del 17 aprile 1991, un parere sulle relazioni fra gli Stati Uniti e il Giappone e fra la Comunità europea e il Giappone⁽¹⁾.

1.2. Nella parte conclusiva di tale relazione il Comitato ha formulato varie considerazioni e raccomandazioni per migliorare le relazioni economiche CE/Giappone, e in particolare per approfondire il grado di conoscenza delle realtà sociali e culturali delle due aree.

1.3. A due anni di distanza, il Comitato economico e sociale ritiene utile riprendere le sue considerazioni per controllare i risultati acquisiti e per valutare le prospettive più vicine in relazione anche alla fase di recessione che ha colpito l'economia internazionale.

1.4. Il Comitato economico e sociale (CES) si propone inoltre di rinnovare il suo contributo di riflessione sul tema dell'orientamento a medio e lungo termine delle relazioni fra la Comunità europea e il Giappone, destinate a costituire un fattore fondamentale di stabilità e di progresso a livello globale.

2. Il miglioramento delle relazioni istituzionali fra Comunità europea e Giappone

2.1. Il 18 luglio 1991, pochi mesi dopo l'approvazione del parere del CES, la Comunità europea, gli Stati membri e il Giappone hanno solennemente approvato una «dichiarazione congiunta» che ha introdotto una dimensione politica nuova nelle relazioni fra le due parti, enunciando i principi generali del dialogo e della collaborazione futuri.

2.2. Sono stati definiti gli obiettivi di cooperazione sulle questioni economiche a livello internazionale e a livello bilaterale. Inoltre sono stati fissati gli obiettivi di cooperazione in campo scientifico e tecnologico con la promozione di progetti congiunti, di collaborazione sui problemi sociali e culturali di comune interesse, in modo da sviluppare il dialogo e una migliore conoscenza tra le rispettive popolazioni.

2.3. Nel documento sono state stabilite anche le modalità di rafforzamento dei meccanismi di consultazione già esistenti e l'adozione di altre iniziative e strumenti di consultazione a livello governativo e tecnico.

2.4. Come conseguenza della «dichiarazione congiunta», nel periodo di tempo intercorso tra il luglio 1991 ed oggi, si è avuta quindi un'intensificazione dei rapporti di collaborazione tra le due parti.

2.5. Si è ottenuto un evidente approfondimento della comprensione dei problemi e delle esigenze delle due parti, col risultato di migliorare sensibilmente la qualità delle relazioni stesse.

2.6. Ovviamente l'intensità e la qualità dei rapporti che intercorrono fra la CE e il Giappone non ha ancora raggiunto i livelli che caratterizzano i rapporti tra il Giappone e gli Stati Uniti, da lungo tempo consolidati, ma un incoraggiante progresso si è manifestato e questo è motivo di compiacimento e di speranza per il futuro.

2.7. Gli incontri di vertice tra i Capi di governo e tra i responsabili ministeriali si sono susseguiti con le cadenze previste e così pure gli incontri dei comitati tecnici di cooperazione.

3. Il contributo della Comunità europea

3.1. La Commissione ha svolto un ruolo molto attivo nei contatti bilaterali e ha provveduto all'elaborazione di documenti di analisi e di riflessione che hanno consentito di inquadrare in una visione globale i problemi in discussione.

3.2. A questo riguardo deve essere citata la Comunicazione della Commissione al Consiglio del 21 maggio 1992 «Un approccio coerente e globale. Bilancio delle relazioni della Comunità con il Giappone», che ha messo in evidenza le tendenze delle politiche economiche delle due parti e ha identificato una serie di ostacoli strutturali e di comportamenti che hanno talora reso difficile la collaborazione auspicata.

3.3. Sulla base delle considerazioni sviluppate nel documento, il Consiglio della Comunità europea del 15 giugno 1992, riunito a Lussemburgo, ha approvato una dichiarazione politica dal titolo «Relazioni con il Giappone. Conclusioni del Consiglio».

3.4. In tale dichiarazione si invitano le istituzioni comunitarie e i governi dei paesi membri a volere seguire per il futuro un approccio «coerente e globale» nelle relazioni con il Giappone, il solo che potrà consentire di ottenere risultati di reciproca soddisfazione.

3.5. Anche il Parlamento europeo ha contribuito all'approfondimento degli aspetti generali e settoriali delle relazioni fra la Comunità europea ed il Giappone con due risoluzioni di notevole importanza per la profondità delle analisi sviluppate:

— il rapporto del 21 marzo 1992 della Commissione degli affari esteri e della sicurezza dal titolo «Sulle relazioni politiche tra la Comunità europea e il Giappone», relatore Gianni Baget Bozzo;

(1) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 63.

— il rapporto del 1° dicembre 1992 della commissione delle relazioni economiche esterne dal titolo «Sulle relazioni commerciali ed economiche fra la Comunità europea e il Giappone», relatore James Moorhouse.

4. Il contributo del Giappone

4.1. Da parte giapponese il contributo di analisi sui problemi presenti e sulle prospettive a venire è stato altrettanto approfondito e importante.

4.2. Nel periodo considerato si sono avute numerose prese di posizione su argomenti generali e specifici da parte di rappresentanti giapponesi.

4.3. Sono così gradatamente maturate le condizioni che hanno portato il Governo di Tokio a presentare una dichiarazione ufficiale che è stata divulgata dal Ministero degli esteri il 22 giugno 1992 con il titolo «La politica fondamentale del governo giapponese verso la Comunità europea».

4.4. In tale documento è stata riaffermata la volontà di sviluppare le relazioni politiche ed economiche con la Comunità europea nel quadro di una sempre maggiore presenza del Giappone nella società mondiale. La collaborazione con la CE è considerata, a questo riguardo, essenziale e indispensabile.

4.5. Il Giappone pensa inoltre di sviluppare la collaborazione con l'Europa in campo culturale, scientifico, tecnologico e ambientale.

4.6. All'inizio del 1992 il Ministero degli esteri del Governo di Tokio, preoccupato che l'attenzione giapponese si concentrasse soprattutto sulle relazioni con gli Stati Uniti, con scarsa attenzione verso la Comunità europea, ha dato incarico a un gruppo di esperti, composto da accademici, imprenditori, finanziari e giornalisti, presieduto da Teruhito Mano, assistente del Presidente della Bank of Tokio, di elaborare un rapporto sulle prospettive a medio-lungo termine delle relazioni Giappone-CE.

4.7. Il rapporto, dal titolo «Japan — European Community Economic Relations. A proposal for tomorrow», più brevemente noto come «Mano report», porta la data del dicembre scorso ma è stato diffuso solo di recente.

4.8. Il documento sostiene la necessità di un salto di qualità nelle relazioni fra le due parti e insiste su un dialogo politico ed economico di ampio respiro, in contrapposizione all'attenzione sin qui prevalente sulle questioni degli scambi commerciali.

4.9. Nell'impostazione e nelle finalità il rapporto parla un linguaggio nuovo sul futuro delle relazioni fra la Comunità europea e il Giappone e introduce

vigorosamente il concetto di «genuine partnership», in linea con la «dichiarazione congiunta» del 1991.

4.10. Il documento elenca una nutrita serie di indicazioni su iniziative possibili, in varie aree, di dialogo politico e di cooperazione che presentano un notevole interesse, anche se mantenute in termini generali.

4.11. Un secondo rapporto, preparato dal MITI, con il titolo «Europe — Japan cooperation package» (più brevemente «MITI package») è stato presentato alla riunione interministeriale svoltasi a Bruxelles il 15 gennaio scorso.

4.12. Tale documento ha un carattere concreto e operativo e contiene numerose proposte riguardanti gli scambi commerciali, gli investimenti, la cooperazione in paesi terzi, che in buona parte corrispondono alle posizioni assunte dalla Comunità.

5. Le relazioni fra la Comunità europea e il Giappone alla luce della recessione economica mondiale

5.1. Nel corso del 1992 sia l'area europea che quella giapponese sono state investite da un rapido peggioramento della situazione economica, che sembra avere contemporaneamente i caratteri di una crisi congiunturale ciclica ma anche quelli di una crisi strutturale profonda con cause complesse e ancora poco chiare.

5.2. Tanto in Europa che in Giappone si è manifestato un forte rallentamento dell'attività produttiva, con la scomparsa dei profitti, l'emergere di perdite di gestione e con conseguenti tensioni sul fronte dell'occupazione.

5.3. Questi avvenimenti hanno avuto un impatto psicologico importante in Giappone che, dopo decenni di continua crescita e di pieno impiego, ha dovuto confrontarsi con problemi sociali nuovi posti, tra l'altro, dall'apparizione della disoccupazione.

5.4. Contemporaneamente si è rallentato sino all'arresto il meccanismo della «crescita guidata dalla domanda del mercato interno», che con fatica le autorità del governo di Tokio stavano avviando in alternativa al modello della «crescita guidata dalle esportazioni».

5.5. Le importazioni giapponesi dai mercati terzi sono diminuite fortemente e soprattutto sono calate le importazioni dall'Europa di beni di lusso e voluttuari ad alta elasticità.

5.6. Di fronte alle crescenti difficoltà interne, le aziende giapponesi hanno puntato nuovamente sulle esportazioni per mantenere il loro livello di produzione.

5.7. Le conseguenze sono state immediate: il surplus commerciale ha ripreso ad aumentare rapidamente, e

questo è avvenuto nonostante un forte apprezzamento della moneta giapponese nei confronti del dollaro e delle valute europee.

5.8. Verso l'Europa comunitaria il surplus commerciale giapponese ha superato nell'anno 1992 i 31 miliardi di dollari su un volume globale dell'import/export pari a 31/62 miliardi di dollari⁽¹⁾.

5.9. Ha influito negativamente anche il deterioramento del clima generale nel quale si svolgono gli scambi commerciali internazionali, in parte dovuto alle incertezze della nuova Amministrazione degli Stati Uniti al riguardo dei rapporti commerciali con gli altri paesi industrializzati.

5.10. Negli ultimi tempi l'Europa comunitaria e il Giappone hanno visto aumentare, ancor più che per il passato, le accuse di comportamenti commerciali sleali e a concrete minacce di ritorsioni unilaterali da parte di Washington. Solo nelle ultime settimane si sono avuti segnali di una attenuazione di tale tendenza.

5.11. Così pure sembra si stiano sbloccando le prospettive dell'Uruguay Round dell'Accordo Generale sulle Tariffe doganale e sul Commercio (GATT). Dopo una fase di stallo e di previsioni pessimistiche sembra si possa sperare in una conclusione del negoziato stesso entro la fine dell'anno, e ciò è dovuto ad una migliore disponibilità del governo americano.

5.12. Le molte delusioni nel passato suggeriscono tuttavia molta prudenza, anche perché importanti questioni e contrasti di opinioni attendono ancora di essere risolti.

5.13. Per tutti questi motivi il Comitato ritiene che in questo momento molto delicato sia essenziale che la Comunità europea e il Giappone evitino di esasperare i punti di attrito commerciale e si sforzino di trovare soluzioni concordate ed equilibrate alle divergenze economiche che li dividono.

5.14. Un atteggiamento responsabile e moderato della Comunità europea e del Giappone, concordi fra di loro anche nella difesa dei principi del multilateralismo del GATT, potrà influire sulle incertezze e sulle tentazioni isolazioniste del partner americano e, si spera, potrà indurlo verso posizioni più positive e costruttive e ad aderire a un ordine monetario internazionale accettabile.

⁽¹⁾ Il surplus commerciale giapponese verso gli Stati Uniti è stato nel 1992 di 44 miliardi di dollari rispetto a un volume globale dell'import/export pari a 52/96 miliardi di dollari. Nel 1992 la bilancia commerciale giapponese nei confronti del totale dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha registrato un'eccedenza di 136,8 miliardi di dollari US e per il 1994 è previsto un surplus di 153,8 miliardi.

6. Trovare soluzioni per un riequilibrio degli scambi commerciali

6.1. Il persistente squilibrio degli scambi commerciali per lungo tempo è stato considerato il problema centrale delle relazioni fra CE e Giappone.

6.2. Il Comitato condivide il giudizio espresso nel corso degli ultimi incontri ufficiali a livello ministeriale che sia necessario affrontare all'origine le cause di questa situazione negativa.

6.3. Per questo motivo il Comitato stesso giudica favorevolmente la decisione d'incaricare un gruppo di esperti di analizzare il flusso degli scambi commerciali nei due sensi allo scopo di individuare i provvedimenti necessari per rimuovere gli impedimenti che ancora ostacolano l'accesso ai mercati, in una prospettiva di ampliamento ulteriore del volume globale degli scambi e degli investimenti reciproci.

6.4. Lo scopo è quello d'identificare le distorsioni esistenti (ad esempio nella composizione delle esportazioni europee verso il Giappone a confronto con le esportazioni europee verso altri paesi industrializzati) e d'individuare i provvedimenti necessari per rimuovere gli impedimenti di vario tipo che tutt'ora ostacolano l'accesso al mercato giapponese (in particolare per quel che riguarda l'accesso al mercato, la prestazione dei servizi, gli investimenti, il mercato dei capitali).

6.5. Il punto più importante a questo riguardo sembra essere quello di arrivare ad una consultazione sistematica e ad un coordinamento tra le politiche che le due parti hanno sinora attuato in modo autonomo.

6.6. La Comunità, dal canto suo, dichiara di voler intensificare l'azione per stimolare le aziende europee a un maggiore impegno verso il mercato giapponese, che presenta in principio potenzialità elevate di assorbimento dei prodotti europei.

6.7. La Commissione intende continuare ad incoraggiare le aziende europee a impegnarsi in nuovi investimenti produttivi nel paese.

6.8. Contemporaneamente il governo giapponese dichiara di voler sottoporre a revisione le misure restrittive tuttora esistenti nei vari settori del suo mercato e di riprendere l'espansione della domanda interna.

6.9. Ma il fatto nuovo è costituito dalla dichiarazione del governo giapponese di volere adottare nuove misure per facilitare le importazioni e gli insediamenti produttivi delle aziende comunitarie nel paese.

6.10. Queste misure consistono in una serie di provvedimenti di promozione, d'incentivi finanziari e crediti fiscali, di campagne di informazione e di sostegno svolte

negli stessi paesi comunitari, di creazione di centri di assistenza, di « aree franche », e altre ancora che si trovano elencate nel « MITI package ».

6.11. La sede istituzionale per l'esame congiunto dei problemi posti dalla volontà di intensificare e ampliare le relazioni economiche reciproche è ovviamente quella dei contatti e degli incontri periodici della Commissione [la Direzione generale (DG) I e le altre DG competenti] con i corrispondenti organismi ministeriali del governo di Tokio.

6.12. In qualche caso, nel corso di tali incontri, è stata riconosciuta la necessità di procedere all'apertura di negoziazioni settoriali specifiche⁽¹⁾.

6.13. Un'altra iniziativa interessante, avviata di recente, è costituita dagli incontri periodici fra il MITI e la Direzione generale III — Mercato interno e Affari industriali — della Commissione CE per l'esame di problemi di politica industriale e cooperazione economica.

6.14. Si segnalano infine le iniziative bilaterali e le associazioni di studio e di cooperazione con il Giappone che si sono sviluppate spontaneamente in alcuni paesi comunitari (Gran Bretagna, Francia, Spagna e altri).

6.14.1. Il Comitato accoglie con favore le proposte, formulate nel rapporto MANO e nel rapporto del MITI, per l'organizzazione di seminari sul programma e sulle politiche ufficiali del Giappone circa gli aiuti allo sviluppo. Tali seminari sono destinati a consentire l'informazione e la partecipazione degli operatori economici della Comunità europea allo scopo di promuovere progetti comuni nei paesi in via di sviluppo, nell'Europa orientale e nell'ex Unione sovietica.

6.15. Per concludere su questo aspetto, il Comitato ritiene che se le iniziative sopra ricordate saranno perseguite con determinazione potranno essere ottenuti importanti miglioramenti nel volume e nella qualità del flusso di esportazioni delle aziende comunitarie verso il Giappone.

7. Il surplus commerciale giapponese: una realtà negativa ma anche un'opportunità

7.1. È convinzione generale che un maggiore coordinamento delle politiche economiche delle due parti potrà dare risultati importanti per un maggiore equilibrio degli scambi commerciali, evitando di ricorrere a restrizioni protezionistiche o a forme di « managed trade ».

7.2. In ogni caso pare realistico pensare che il surplus commerciale del Giappone verso l'Europa (così pure verso gli Stati Uniti) non potrà essere eliminato a breve o anche a medio termine.

7.3. Di conseguenza, occorre procedere a una riflessione più approfondita sul significato stesso del surplus commerciale giapponese⁽²⁾ e sulle sue conseguenze e sulle opportunità che esso può offrire.

7.4. A questo riguardo il Comitato esprime con convinzione l'opinione che occorra insistere in modo prioritario sullo sviluppo dei fattori di complementarità e di integrazione delle due aree in una visione strategica a medio e lungo termine (che dovrebbe includere anche le varie forme di interpenetrazione finanziaria).

7.5. A tal fine il Comitato ritiene sia necessario mettere a fuoco l'aspetto dell'utilizzo delle eccedenze finanziarie che il surplus commerciale stesso determina.

7.6. Al riguardo si può ricordare che questo problema si è già presentato anni fa nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Giappone allorché il forte surplus commerciale giapponese trovò tre sbocchi distinti: quello della massiccia sottoscrizione dei titoli di Stato emessi dall'Amministrazione americana⁽³⁾, e quello dell'aumento importante degli investimenti produttivi (transplants) delle industrie giapponesi sul suolo americano e quello degli investimenti immobiliari.

7.7. Posto in questa luce anche il surplus commerciale giapponese nei confronti della Comunità può offrire prospettive di collaborazione e di cooperazione che presentano uno straordinario potenziale di crescita.

7.8. In questo modo prendono senso e contenuto le offerte di realizzare forme più avanzate di « genuine partnership » che costituiscono l'aspetto più originale e innovativo del « MANO report - A proposal for tomorrow », presentato poco tempo fa all'attenzione della Comunità europea.

7.9. Una delle linee di fondo di tale proposta consiste nell'affermazione che una forte spinta nella cooperazione produttiva, finanziaria e tecnologica tra le aziende comunitarie e quelle giapponesi potrà avere conseguenze importanti per riattivare l'economia europea, per elevare il suo livello tecnologico, e potrà consentire, tra l'altro, la realizzazione di grandi progetti previsti dal mercato unico.

7.10. Il Comitato concorda con questa impostazione aperta, che incoraggia un'attiva presenza delle aziende giapponesi nella Comunità, ma vuole richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che l'industria europea deve

⁽¹⁾ Di recente è stato raggiunto un accordo sulle importazioni nella Comunità di autoveicoli dal Giappone, integrativo degli accordi già in vigore, per superare l'acuta congiuntura negativa di questo settore. Sulla situazione del tutto particolare del settore dell'automobile e di altri settori critici dell'interscambio tra la Comunità e il Giappone, si veda l'approfondita analisi del Rapporto Moorhouse del Parlamento europeo del dicembre 1992.

⁽²⁾ Sul concetto di deficit o surplus commerciale e sulla sua determinazione permangono tuttora incertezze e imprecisioni metodologiche per cui si è dovuto costituire una commissione di esperti per chiarire la materia.

⁽³⁾ Il Giappone è oggi il paese che ha i maggiori crediti finanziari verso gli Stati Uniti, fatto che ha un suo peso nelle relazioni fra i due paesi.

assolutamente rafforzare la propria competitività sia sul mercato interno che sui mercati internazionali. Questo per evitare i rischi economici e psicologici di un'eccessiva dipendenza nei confronti di aziende che hanno i propri centri decisionali in paesi terzi.

7.11. A giudizio del Comitato l'obiettivo a medio e a lungo termine dovrebbe essere la ricerca di un equilibrio delle bilance dei pagamenti fra il Giappone e la Comunità.

7.12. Il rapporto cita esplicitamente la necessità di dare vita a «joint ventures» tra aziende giapponesi ed europee per affrontare l'immenso compito di riconvertire verso il mercato le economie dei paesi del centro e dell'est europeo e della stessa CSI (il che implica anche la collaborazione dei governi dei paesi interessati).

7.13. Nel MANO report è anche contenuto l'invito alla Comunità europea a partecipare attivamente allo sviluppo dell'Asia, e in particolare dell'area del Sud Est asiatico che già oggi costituisce il centro di sviluppo più dinamico dell'economia mondiale⁽¹⁾.

7.14. A sostegno di tali iniziative si prevede siano mobilitati, tra l'altro, gli strumenti finanziari e assicurativi della «Export-Import Bank of Japan».

7.15. In un secondo tempo la Comunità e il Giappone dovrebbero prendere l'iniziativa di creare un centro di studio e maturazione di suggerimenti concreti per affrontare nel modo più opportuno i problemi gravissimi, ma finora trascurati, dei paesi in via di sviluppo, nei quali si concentra la maggioranza della popolazione mondiale⁽²⁾.

7.16. A tale fase di riflessione è augurabile siano associati anche gli Stati Uniti e tutti i paesi del G7.

8. Verso una nuova fase di cooperazione fra Comunità europea e Giappone

8.1. Il Comitato constata che, in linea generale, le proposte del Rapporto MANO rientrano negli orientamenti della «Dichiarazione congiunta» enunciata nel luglio 1991 che hanno introdotto una dimensione politica nuova e più ampie prospettive nel dialogo fra Europa comunitaria e Giappone.

8.2. In molti punti, anche se non in tutti, il Rapporto coincide con i contenuti di «approccio coerente e globale» presentati nel documento della Commissione della Comunità nel maggio 1992.

8.3. La principale differenza, ed è questa la novità del Rapporto stesso, consiste nel particolare rilievo dato al dialogo politico e alla cooperazione economica, temi di comune interesse non solo nell'ambito delle rispettive aree di influenza, ma anche a livello internazionale.

8.4. Il Comitato approva con vigore questa impostazione e la giudica meritevole della massima attenzione da parte di tutte le istituzioni comunitarie, in primo luogo della Commissione e del Consiglio.

8.5. Il Comitato si attende che entro breve tempo questa nuova impostazione possa trovare la forma di un chiaro impegno politico e di un programma d'azione per il prossimo futuro.

8.6. La Commissione e i corrispondenti organi del governo giapponese dovrebbero provvedere rapidamente a creare le condizioni e a mettere in opera gli strumenti necessari perché dalle enunciazioni generali si passi ai fatti concreti.

8.7. Le relazioni fra la Comunità e il Giappone dovrebbero in tale modo entrare in una fase nuova, bene indicata dalla definizione di «genuine partnership» che gli amici giapponesi hanno pensato e proposto.

8.8. È un'occasione importante che deve essere colta e non può essere lasciata cadere.

8.9. Dal confronto con le idee e le proposte dei partner giapponesi, la stessa Comunità europea e i paesi membri potrebbero trovare gli stimoli per definire finalmente i loro orientamenti politici a lungo termine⁽³⁾.

8.10. Si tratta soprattutto di stabilire in quale modo ottenere quello «sviluppo sostenibile» ed equilibrato — economico, sociale e ambientale — che è nelle aspirazioni profonde dei cittadini europei. In secondo luogo si tratta di individuare la posizione e il ruolo della Comunità europea nei futuri equilibri internazionali.

8.11. Il Comitato economico e sociale intende partecipare attivamente a questo impegno di riflessione e di proposta.

9. Necessità di approfondire la conoscenza reciproca e il dialogo culturale e sociale

9.1. In questa fase di costruzione di una nuova politica il Comitato intende richiamare l'attenzione su un punto che essa ritiene di fondamentale importanza.

⁽¹⁾ Le relazioni fra la Comunità europea e il gruppo di paesi del Sud est asiatico meritano la massima attenzione anche perché nei confronti di questa area la Comunità presenta uno squilibrio sensibile negli scambi commerciali.

⁽²⁾ La Comunità potrebbe avere, ad esempio, un notevole interesse a discutere con il Giappone iniziative congiunte in Cina.

⁽³⁾ Uno sforzo di ricerca sulla «Futura identità europea» è in corso da vari anni nell'ambito della DG XII-FAST che nel 1991 ha organizzato una Conferenza dal Titolo «Europe as a province of the world» e, all'inizio del corrente mese di giugno 1993, ha organizzato a Wiesbaden la Conferenza Europrospective III — «Science and technology for the eight billion people of the planet by 2020».

9.2. Se si vuole procedere con i partner giapponesi sulla strada di una collaborazione politica più avanzata e di concrete iniziative congiunte, occorre che sia posta in primo piano la necessità di approfondire maggiormente il grado di conoscenza reciproca della cultura, dei valori e delle aspirazioni delle rispettive popolazioni.

9.3. Sarà necessario avviare, con ampia visione, un programma di colloqui, di scambi di esperienze, di proposte di ricerche su temi di comune interesse.

9.4. La Commissione, assieme alla controparte giapponese, dovrebbe provvedere con urgenza a un inventario delle numerose iniziative culturali, di cooperazione economica, di scambio, di collaborazione su temi di ricerca in senso lato, che spontaneamente sono nate e si stanno sviluppando in tutti i paesi membri della Comunità e nello stesso Giappone.

9.5. Un esempio significativo di tale avvicinamento culturale che tra Europa e Giappone è quello dell'iniziativa congiunta del Fast/Monitor Programme e del « Japan Council on international affairs », che ha già organizzato due Conferenze, in Giappone (a Nagai, nel 1991) e in Europa (a Essen, nel marzo 1993), che si sono concluse con proposte concrete di grande interesse.

9.6. È stata suggerita, tra l'altro, la creazione di un « Euro-Japan Institute », concepito come struttura

aperta, indipendente e decentrata, che costituisca un punto di riferimento per ricercatori, università, operatori economici e attori sociali.

9.7. È stata anche proposta la pubblicazione di un « Giornale Europa-Giappone » che possa raccogliere i contributi di pensiero e le proposte provenienti dalle due parti e gli studi più significativi pubblicati dalla stampa specializzata internazionale e che possa divenire un « forum » di dibattiti.

9.8. Il Comitato, nel corso dell'esame delle problematiche sulle relazioni tra la Comunità europea e il Giappone, ha più volte constatato che in una prospettiva a medio e lungo termine i problemi socioeconomici e ambientali delle due aree presentano delle affinità molto interessanti.

9.9. Già nel parere dell'aprile 1991 erano stati indicati alcuni argomenti che potrebbero essere oggetto di ricerche in comune.

9.10. Anche in occasione del presente supplemento di parere, il Comitato intende indicare, in allegato, alcuni temi di rilevante importanza che potrebbero essere oggetto di studio e di proposte da parte di commissioni miste, organizzate dalla Commissione e dal partner giapponese, non solo composte dai rappresentanti ufficiali dei due governi, ma anche da studiosi e operatori socioprofessionali.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN
